



Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Siena

DOCUMENTO PROGRAMMATICO – ORGANIZZATIVO

E

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI

PERIODO 2018 – 2020

PREMESSA

Il presente progetto organizzativo viene adottato per aggiornare il precedente progetto triennale 2015-2017, emanato in data 23 febbraio 2015, come arricchito dai successivi provvedimenti di integrazione ed in osservanza della Circolare sull'Organizzazione degli uffici di Procura, approvata dal Plenum del CSM in data 16.11.2017

Preliminarmente, pertanto, devono essere richiamati i vigenti criteri organizzativo nell'ufficio quali compendiate nei seguenti atti:

- a) Progetto organizzativo generale per il triennio 2015-2017 del 23 febbraio 2015; approvato senza osservazioni dal CSM con delibera del 29 luglio 2015 (il Consiglio Giudiziario ne ha preso atto il 19 marzo 2015);
- b) Integrazione dell'1/4/2015 del progetto organizzativo triennio 2015-2017 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto: a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (in Gazz. Uff. n. 64 del 18/3/2015), in vigore dal 2 aprile 2015, il quale ha introdotto disposizioni sostanziali e procedurali, si è reso necessario integrare il progetto organizzativo per il triennio 2015-2017, al fine di assicurare uniformità nelle determinazioni definitive da parte dei singoli Sostituti e della necessità di evitare la mera casualità nella tempistica di istruzione dei procedimenti ovvero l'adozione di criteri di fatto disomogenei all'interno dello stesso Ufficio;
- c) Con atto del 20.4.2015, a seguito del decreto legge n. 132 del 2014, convertito nella legge 10.11.2014, n.162, sulle ferie dei magistrati e della successiva delibera del CSM adottata nella seduta del Plenum del 25.3.2015, si è proceduto ad INTEGRAZIONE AL PROGETTO ORGANIZZATIVO del 24 febbraio 2015, per disciplinare il regime delle ferie dei magistrati prevedendo il recupero delle energie lavorative dei magistrati impegnati nel turno esterno; la modifica è stata approvata con delibera del Plenum del CSM del 8.7.2015;
- d) Con atto del 17 novembre 2015, sulla base della verifica dei flussi di lavoro e dell'analisi disaggregata degli stessi, si è provveduto alla formazione di gruppi

di lavoro, nell'ambito di un programma di miglioramento organizzativo finalizzato alla diffusione delle *best practices* nei settori di maggiore impegno investigativo, anche al fine di trasformare le pratiche operative in "buone pratiche" con lo scopo di produrre risultati di qualità continuamente migliorabili. Sono stati istituiti tre gruppi di lavoro:

Gruppi	competenza per materia
<p>I Gruppo</p> <p>Sicurezza ambientale, alimentare, del territorio, del paesaggio e dei luoghi di lavoro;</p> <p>Delitti contro la p.a.</p>	<p>Reati in materia di edilizia ed urbanistica</p> <p>Reati in materia di tutela del paesaggio, di rifiuti e di inquinamento idrico ed atmosferico;</p> <p>Reati ambientali previsti dal codice penale (Titolo VI bis c.p.)</p> <p>Reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro</p> <p>Lesioni ed omicidi per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro;</p> <p>Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., limitatamente ai reati compresi nel Titolo II, Capo I, del codice penale, con esclusione dei reati di cui agli artt. 334 e 335 c.p.</p> <p>Reati in materia di alimenti e mangimi; reati di contraffazione di prodotti agroalimentari e di contraffazione od usurpazione di prodotti industriali</p> <p>Reati connessi, esclusivamente ex art. 12 cpp, a quelli sopra elencati</p>
<p>II Gruppo</p> <p>Criminalità economica-</p>	<p>Reati finanziari e tributari.</p> <p>Reati in materia fallimentare, societaria, bancaria e di borsa</p>

<p>finanziaria</p>	<p>Riciclaggio di natura economica e finanziaria</p> <p>Delitti di cui all'art. 644 cp (se commesso da operatori finanziari nell'esercizio dell'attività di credito), 648 bis cp (salvo che il fatto abbia ad oggetto l'alterazione di segni distintivi di veicoli), 648 ter cp, 648 ter.1 c.p., 12-<i>quinquies</i> d.l. 306/1992</p> <p>Reati connessi, esclusivamente ex art. 12 cpp, a quelli sopra elencati</p>
<p>III Gruppo Tutela delle fasce deboli</p>	<p>Delitti in danno dei minori: infanticidio, omicidio in danno di prossimi congiunti conviventi ovvero comunque commessi nell'ambito di relazioni familiari o affettive, elusione di provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'affidamento di minori o di persone incapaci, nonché i delitti che incidono sull'aspetto psichico e sulla sfera affettiva del minore in ambito familiare e in ogni altra situazione tale da comportare un pregiudizio per il normale sviluppo dello stesso</p> <p>Delitto di cui all'art. 643 c.p.</p> <p>Delitti contro la famiglia (Titolo XI Codice penale).</p> <p>Delitti di violenza sessuale</p> <p>Delitti in materia di prostituzione</p> <p>Delitto di cui all'art. 612-<i>bis</i> cp, ove le condotte attengano alla sfera familiare e affettiva ovvero, comunque, siano poste in essere in danno di minori, disabili e donne in gravidanza</p> <p>Reati connessi, esclusivamente ex art. 12 cpp, a quelli sopra elencati</p>

- e) Con atto dell'8.4.2016 si è proceduto ad ulteriore INTEGRAZIONE AL PROGETTO ORGANIZZATIVO del 24 febbraio 2015, riguardo ad un più funzionale utilizzo dei VPO, mediante abbinamento di ciascun magistrato onorario ad ogni magistrato togato;
- f) Con atto del 25.10.2016 si è proceduto ad INTEGRAZIONE AL PROGETTO ORGANIZZATIVO del 24 febbraio 2015, con riguardo alla sostituzione dei dott.ri Andrea Boni e Giuseppe Grosso, a seguito del rispettivo tramutamento ad altro ufficio;
- g) Con atto del 20.9.2017 è stato costituito l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Siena; il Consiglio Giudiziario di Firenze ha preso atto senza rilievi nella seduta del 29.4.2018.
- h) Con atto del 30.10.2017 si è provveduto alla distribuzione del lavoro tra i magistrati a seguito della presa di possesso dei MOT dott. Niccolò Ludovici e dott.ssa Valentina Magnini e alla costituzione delle segreterie dei sostituti.
- i) Con atto del 15.1.2018 la dott. Serena Menicucci è stata nominata Magistrato di riferimento per l'innovazione e l'informatica (MAGRIF), al posto dott. Antonio Nastasi, trasferito ad altro ufficio.
- j) Con atto del 9.4.2018 si è provveduto all'assegnazione degli affari alla dott.ssa Sara Faina, MOT destinata a questo Ufficio di Procura dal 10 maggio 2018.

Questo provvedimento si colloca nel solco di quelli fino ad oggi adottati.

In particolare il precedente programma organizzativo per il triennio 2015-2017, come già evidenziato, ha subito parziali, seppur rilevanti, modifiche, soprattutto a seguito della costituzione dei tre gruppi di lavoro, con trattazione specialistica delle materie individuate sulla base delle specifiche dinamiche criminali del territorio.

A tal riguardo si ritiene opportuno ricordare che la Procura di Siena, a seguito della modifica delle circoscrizioni giudiziarie, ha incorporato dal 13 settembre 2013, la Procura della Repubblica di Montepulciano.

Un progetto organizzativo complessivo impostato sulla realtà creatasi a seguito dell'accorpamento non era stato adottato fino all'insediamento dello scrivente, avvenuto il 27 ottobre 2014, che ha provveduto con il progetto organizzativo attualmente vigente, ad un'analisi analitica dell'ufficio, delineando nel dettaglio lo stato della Procura, la sua organizzazione e quant'altro utile per raccogliere in unico

documento le informazioni adeguate ad assicurare un'immediata e completa conoscenza dell'ufficio e la sua possibile evoluzione.

Il documento del 23 febbraio 2015 è stato quindi il primo progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Siena post-accorpamento.

Un altro passo organizzativo importante volto al superamento del mezzo cartaceo con ulteriore valorizzazione del sistema informatico, è stato l'avvio, dall'1.12.2016, della procedura di attuazione del Portale delle notizie di reato (NDR).

Si sono formati i referenti delle forze di polizia del circondario e degli enti che espletano anche funzioni di polizia giudiziaria (INAIL, INPS, ASL), per illustrare le modalità e le funzionalità del programma informatico di trasmissione e registrazione delle notizie di reato, denominato appunto "*Portale delle notizie di reato*".

La precisa e puntuale attuazione del programma informatico consente di:

- a) semplificare le procedure per l'invio tempestivo e corretto delle notizie di reato;
- b) agevolare il raccordo operativo tra l'ufficio di polizia giudiziaria e il magistrato assegnatario del procedimento.

L'utilizzo di tale applicativo, costituisce un importante e fondamentale passo per l'innovazione e semplificazione dei processi di lavoro di quest'ufficio e delle strutture coinvolte.

La certezza della data di iscrizione e l'inizio del procedimento penale, consentono, come è ovvio, di poter disporre al meglio degli strumenti e degli istituti giuridici a salvaguardia da un lato delle esigenze delle indagini e dall'altra delle garanzie della persona sottoposta ad indagine.

Un altro intervento importante portato a termine, anch'esso previsto nel progetto organizzativo, ha riguardato l'eliminazione dal SICP di numerose false pendenze, per fascicoli da tempo definiti e mai scaricati.

Oggi il SICP riporta solo fascicoli effettivamente presenti in ufficio.

Gli ulteriori interventi di razionalizzazione, per elevare i livelli di efficienza del servizio, nonché per migliorare l'utilizzo delle risorse disponibili, hanno riguardato i seguenti settori:

1. Direttiva riguardante la trasmissione delle denunce a carico di ignoti in data 5 novembre 2014, con invito a trasmettere le relative n.d.r. periodicamente in elenchi mensili insieme alle risultanze delle attività di indagine svolte.
2. Direttive alla polizia giudiziaria in materia di clonazione carte di credito/frode informatica: precisazioni in tema di qualificazione giuridica e competenza territoriale/funzionale (Procura di Siena - Procura di Firenze); truffe *on line*: precisazioni in tema di competenza territoriale ed indagini d'iniziativa – in data 14 aprile 2015;

3. Attivazione delle caselle di posta elettronica certificata:
 - intercettazioni.procura.siena@giustiziacert.it. tutti gli atti inerenti l'attività di intercettazione in partenza ed in arrivo in ufficio dovranno essere inviati o ricevuti su questa casella di posta elettronica certificata;
 - esecuzione.procura.siena@giustiziacert.it, destinata alla trasmissione di ogni atto concernente l'esecuzione penale;
 - dibattimento.procura.siena@giustiziacert.it, da utilizzare per la corrispondenza diretta all'ufficio dibattimento della Procura (notifiche di decreti di citazione, comunicazioni testi, ed atti analoghi);
 - cnr.procura.siena@giustiziacert.it, destinata alla ricezione di notizie di reato, denunce, esposti, esiti deleghe di indagini, seguiti di notizie di reato, richieste sullo stato dei procedimenti penali da parte delle forze di polizia e uffici pubblici;
4. distruzione delle registrazioni scaturite da attività intercettative per procedimenti già definiti con sentenza passata in giudicato - ordine di servizio 10 febbraio 2015;
5. direttive sulla gestione dei seguiti e sul deposito dei corpi di reato – ordine di servizio del 17.12.2014:

si è specificato che il P.M. procederà alla verifica dei corpi di reato limitatamente alle ipotesi previste dall'art. 11 del DM 30.09.1989 n. 334, vale a dire nel caso di corpi di reato di valore o nel caso in cui la cosa sequestrata presenti i sigilli rotti od alterati;
6. Linee direttive per la razionalizzazione della procedura di pagamento delle spese di giustizia – ordine di servizio del 4 dicembre 2014:

con il quale si è inteso sfruttare al meglio i programmi informatici che presiedono alla gestione di servizi comuni, quali il pagamento delle spese di giustizia, organizzato informaticamente con il pacchetto SIAMM, che consente lo scambio di corrispondenza tra l'ufficio da una parte e gli ausiliari o i consulenti tecnici dall'altra, su base telematica;
7. Linee guida sulla restituzione dei beni sequestrati e sulla tenuta del registro mod. 42 - Ordini di servizio del 27 gennaio 2015 e del 14 aprile 2015
8. Entrata in vigore art. 16, comma 9, D.L. 18.10.2012 n. 179 – Sistema delle notifiche telematiche – dal 15.12.2014 è entrato in vigore l'art. 16, comma 9, del D.L. 18.10.2012 n. 179, che dispone la notifica telematica a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2 bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p.; per adempiere a quanto richiesto dalla normativa, la Procura della Repubblica si è dotata di adeguato numero di abilitazioni al Sistema delle Notifiche Telematiche ed ha proceduto alla formazione del personale; pertanto, le notifiche ai difensori vengono effettuate esclusivamente in modo telematico;

9. linee guida del 20.11.2014: Nuovi adempimenti derivanti dall'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazione, in legge 10 novembre 2014 n. 162 (in vigore dall'11 novembre 2014) –, con le quali si sono adottate misure organizzative per dare immediata attuazione alle competenze del P.M. degli affari civili in materia di convenzione di negoziazione assistita (nulla osta, autorizzazione ovvero trasmissione al locale Tribunale).
10. Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318octies del D.Lgs 152/2006, con le quali sono state adottate prassi operative –in linea con le indicazioni di legge– che possano garantire un funzionale collegamento tra organi di vigilanza e organi di polizia giudiziaria ed assicurare al contempo un adeguato coordinamento tra questi e la Procura della Repubblica. In particolare è stata costituita la segreteria per i reati in materia ambientale, anche con personale dell'ex Corpo Forestale dello Stato, nella quale si concentreranno tutti i fascicoli riguardanti tali tipologie di reato, così da assicurare il supporto di una struttura specializzata all'attività dei sostituti titolari dei procedimenti;
11. direttiva in base alle nuove disposizioni in materia applicazione delle disposizioni in materia di voluntary disclosure ex legge 15 dicembre 2014, n. 186 e sul sistema sanzionatorio penale tributario ex D. L.vo 24 settembre 2015, n. 158, con la quale, previa intesa con l'Agenzia delle Entrate, sono state previste modalità operative di raccordo tra i due uffici, improntate alla centralizzazione del rapporto, così da avere un unico riferimento che consenta di velocizzare la trasmissione delle informazioni.
12. linee Guida e indicazioni operative a seguito della nuova disciplina in tema di omicidio stradale (589 bis c.p.) e lesioni stradali (590 bis c.p.) introdotta con Legge 23 marzo 2016 n. 41 (in vigore dal 25.3.2016).
13. Indicazioni operative con riguardo al Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
14. Indicazioni operative in ordine al Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7, recante Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniaria ed al Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante Disposizioni in materia di depenalizzazione.
15. Direttive per le indagini in materia di reato ex art. 572 c.p., in coerenza con la trattazione prioritaria di tali tipologie di reato, si sono forniti indirizzi operativi volti a definire e formalizzare un percorso di azione coordinato con le forze di polizia, in piena sinergia con il Gruppo di magistrati che si occupa di reati in danno delle fasce deboli. Tali direttive si collocano nel contesto del protocollo, c.d. Codice Rosa, sottoscritto in data 25 febbraio 2014, con la soppressa USL 7 (oggi ASL sud-est) e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria. Gli elementi caratterizzanti sono la previsione di percorsi di formazione specifici e l'istituzione di un codice preferenziale da parte degli operatori sanitari in

presenza di situazioni riconducibili a fatti di violenza nei confronti di fasce deboli, sia per attivare un rapporto sinergico tra i vari soggetti istituzionali interessati, sia per favorire interventi tempestivi dell'Autorità giudiziaria e sia per promuovere l'attivazione di una rete di assistenza a sostegno della vittima.

16. Protocollo organizzativo tra Procura della Repubblica di Siena, Università di Siena e ex Corpo Forestale dello Stato: con tale convenzione che, trae spunto da un originale progetto scientifico del Dipartimento Scienze della Vita dell'Università di Siena (FishTrack), si consente di accertare eventuali frodi alimentari nel settore ittico, con estrazione del c.d. DNA BARCODING, mediante il quale si può accertare la natura del prodotto fornito e la sua provenienza. Dalle prime sperimentazioni è stato possibile individuare, ad esempio, alcune sostituzioni, quali la vendita come cernia di pangasio del Mekong. Attraverso la rete di collaborazione istituita con il protocollo sopra citato, si crea un importante monitoraggio, affidato ai Carabinieri Forestali, che procederanno alla effettuazione di campioni (con particolare riferimento alle mense scolastiche ed ai grandi centri di distribuzione di prodotti alimentari) da sottoporre ad analisi nei laboratori dell'Università-Dipartimento Scienza della vita di Siena;

17. Accordo tra Provincia di Siena, Procura della Repubblica e Tribunale di Siena, rinnovato in data 16.5.2018, finalizzato al miglioramento dei servizi all'utenza ed allo scambio di esperienza professionali (ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990), con il quale l'ufficio contratti della Provincia di Siena assume l'incarico di ufficio acquisti, gare e contratti degli uffici giudiziari di Siena.

Per assicurare, inoltre, uniformità di azione e il necessario coordinamento tra polizia giudiziaria e Procura della Repubblica, sono state diramate istruzioni con riguardo all'istituto dell'arresto differito, nell'estensione prevista dall'art. 10, co. IV quater del decreto legge 20.2.2017 n. 14 convertito con legge 18.4.2017 n. 48.

In data 14.12.2016 è stata diffusa la direttiva in materia di registro generale unico e problematiche connesse alla luce della Circolare del Ministero della Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale 0204354.U dell'11\11\2016.

Nella direttiva è stato stabilito con riferimento alla denunce inviate via email che:

- non sussistono dubbi circa la legittimità della trasmissione di notizie di reato via mail da parte di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio (ivi compresa, ovviamente, la polizia giudiziaria);

- circa l'indicazione nella circolare ministeriale diretta ad escludere *“la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente”*., si è ritenuto circoscrivere l'interpretazione di tale affermazione da intendere ai limitati fini di escludere un'eventuale responsabilità (penale, disciplinare, etc...) qualora l'ufficio ricevente non prenda in considerazione le notizie di reato pervenute con le suddette modalità.
- Per contro, non si ritiene, che essa voglia significare che le denunce pervenute via mail (sia essa certificata o meno) non possano essere prese in considerazione. D'altra parte se anche un documento anonimo può rappresentare fonte per lo svolgimento di attività investigativa, non sembra che vi sia alcun valido motivo per non trattare le suddette notizie di reato al pari delle altre, sempre provenienti da privati, ma trasmesse in via cartacea.
- Per tali motivi anche le predette mail saranno comunque inserite dall'Ufficio ricezione atti tra le *“notizie di reato”* per poi provvedere alla loro qualificazione e all'assegnazione secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo.

Nella predisposizione del nuovo progetto organizzativo vanno anche menzionati gli esiti dell'avvenuta ispezione ministeriale (ordinaria).

L'ispezione ha avuto inizio il 4 maggio 2015 ed è terminata al 23.5.2015 ed ha riguardato il periodo dal 1/4/2010 al 31/3/2015. Dalla stessa non sono emerse particolari criticità salvo alcuni rilievi principalmente di carattere formale che sono stati oggetto di apposito ordine di servizio dello scrivente.

Di ciò dà atto la stessa relazione ispettiva che sottolinea come in data 27.1.2015 sono state emanate due note aventi ad oggetto le *“linee guida”* sulla tenuta del registro mod. 42, richiamando l'attenzione di tutto il personale ad una puntuale osservanza delle istruzioni ivi contenute nonché ad una generale e più incisiva vigilanza sulla tenuta del registro ed a un coordinamento tra uffici.

Insieme alle suddette direttive, come attestato nella citata relazione, è stata svolta una rigorosa indagine che ha permesso di individuare un rilevante numero di beni sequestrati e non iscritti, prontamente presi in carico ex post al solo fine di ricostruire e documentare l'avvenuta esistenza del sequestro. E' stata quindi sollecitata l'esecuzione dei provvedimenti di destinazione con riferimento ai beni ancora pendenti, sono stati eseguiti gli aggiornamenti sulla sorte dei beni in sequestro procedendo ad annotazioni *“ora per allora”* e nei casi di trasmissione del reperto all'ufficio giudicante o ad altro ufficio giudiziario per competenza, è stata sollecitata la richiesta di comunicazione del numero di presa in carico sul registro mod. 42 dell'ufficio ricevente.

Sempre nella medesima relazione si dà atto dell'impegno dell'ufficio per l'eliminazione dell'arretrato, indicato come uno dei principali obiettivi nel programma 2015-2017 e sostanzialmente raggiunto, poiché a seguito del "piano di smaltimento" messo in atto con il nuovo modello organizzativo, non risulta pendente alcun procedimento da oltre tre anni.

IL CONTESTO SOCIO ECONOMICO DEL CIRCONDARIO

Il circondario della Procura della Repubblica di Siena ha un bacino d'utenza di **272.638 abitanti (di cui 80.331 dell'ex territorio di Montepulciano), per un totale di 36 comuni (alcuni anche di piccolissime dimensioni) e distanze fino a 85 Km.**

Si tratta di un territorio in parte pianeggiante e prevalentemente collinare, notevolmente esteso caratterizzato da vie di comunicazioni stradali sufficientemente accessibili (poco agevole è il collegamento ferroviario).

La città di Siena è caratterizzata dalla presenza di una importante ed antica banca (Monte dei Paschi) da due università (una principale e l'altra per stranieri) da un importante policlinico universitario, oltre ad altri numerosi enti (tra cui si ricordano la Fondazione Monte dei Paschi, l'Accademia Chigiana).

L'economia del territorio risulta basata principalmente sul settore terziario (università e turismo molto attivo stante la straordinaria dimensione artistica di Siena). Un importante settore trainante è quello della filiera agroalimentare, con prodotti conosciuti anche all'estero (per tutti, il vino Brunello di Montalcino, il Nobile di Montepulciano) anche se non mancano importanti realtà industriali (principalmente farmaceutica). Di minor rilievo economico, anche se di grande tradizione, è il settore dell'artigianato.

I MAGISTRATI E IL PERSONALE AMMINISTRATIVO. LA SITUAZIONE LOGISTICA.

La Procura della Repubblica di Siena prevede come organico, oltre allo scrivente procuratore, sette sostituti.

I posti sono attualmente coperti dal dott. Nicola Marini, dalla dott.ssa Serena Menicucci, dal dott. Niccolò Ludovici, dalla dott.ssa Valentina Magnini, dalla dott.ssa Sara Faina (dal 10.5.2018).

Sono stati pubblicati nel bando per la copertura delle sedi disagiate i due posti vacanti.

L'organico dei vice procuratori onorari prevede otto unità.

Attualmente sono in servizio sette magistrati onorari.

Per quanto riguarda il personale amministrativo, alla data odierna, sono complessivamente in servizio n. 32 unità su una pianta organica di n. 42 unità, per una vacanza di organico di n. 8 unità, pari al 24%.

In particolare le scoperture di organico del personale riguardano i seguenti profili: su 3 direttori amministrativi ne sono presenti due; su 6 cancellieri ne sono presenti due; su 8 operatori giudiziari ne sono presenti 6; su 5 ausiliari ne sono presenti 3 e su 6 autisti ne sono presenti 5; l'organico degli assistenti giudiziari pari a 8 è interamente coperto; su 5 funzionari ne sono presenti sei (aumento dovuto alle riqualificazioni del personale interno)

A seguito di Protocollo sottoscritto dalla Procura Generale di Firenze e dalle Procure della Repubblica di Firenze, Siena, Arezzo e Grosseto, sono stati comandati presso questo ufficio due unità di personale, per un periodo annuale salvo proroghe.

Presso l'ufficio, dal 2 febbraio 2015, è venuta meno anche la figura professionale del dirigente amministrativo, a seguito del trasferimento del dott. Aniello Palumbo alla Procura della Repubblica di Velletri

Il punto di maggiore criticità è quello degli archivi, dove i due locali a disposizione della Procura sono del tutto saturi, e ciò genera sovraffollamento di materiale e cartaceo nelle segreterie e lungo le aeree ad esse adiacenti.

Tale situazione impedisce, nell'immediato, un trasferimento a Siena dei fascicoli depositati ancora negli archivi della sede di Montepulciano dove il Comune (al quale sono stati consegnati i locali già destinati ad uffici della Procura della Repubblica soppressa) consente ancora l'utilizzo di due stanze.

E' necessario precisare che l'assetto logistico dell'Ufficio ha comunque avuto significativi miglioramenti a seguito del trasferimento, dal 2 maggio 2016, del settore Civile del Tribunale in uno stabile adiacente al Palazzo di Giustizia, di proprietà dell'Accademia Chigiana. Nel palazzo principale gli spazi liberati sono stati in parte occupati dalla Procura della Repubblica, che oggi lavora in condizioni ambientali soddisfacenti.

A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (n 556 del 18 luglio 2013) concernente la problematica dell'applicazione delle misure di sicurezza ai trattamenti dei dati personali presso le Procure della Repubblica nell'ambito delle attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, sono state adottate misure di controllo degli accessi con l'installazione, presso la sala CIT, di un impianto di video sorveglianza e di un lettore di impronte al fine di garantire la tracciabilità degli ingressi e l'ammissione alla sala delle sole persone autorizzate.

Sempre in merito alle intercettazioni, le apparecchiature necessarie alle operazioni, vengono acquisite, a seguito di contratto quadro di durata triennale con la società Area spa. La predetta società, infatti, all'esito di un'indagine di mercato ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa.

L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI GIUDIZIARI ED AMMINISTRATIVI

L'organizzazione dei servizi è stata rivista ed è così articolata:

primo settore: comprende la dirigenza degli uffici di segreteria, la gestione del personale, la segreteria amministrativa e penale del Procuratore della Repubblica, le spese di funzionamento;

direttore amministrativo dott.ssa Maria Assunta Palazzo, coordinatrice;

assistente giudiziario sig.ra Luciana Ferretti, conducente automezzi sig. Enrico Di Matteo ed ausiliario sig.ra Veronica Gorelli;

secondo settore: comprende tutti i servizi della segreteria penale e quindi l'ufficio iscrizione notizie di reato, le segreterie dei sostituti, l'ufficio esecuzione penale, in esso compresi le pratiche di grazie, l'ufficio statistica e di monitoraggio penale, ivi incluso il programma di informatizzazione dei servizi:

direttore amministrativo dott.ssa Stefania Tempesti, coordinatrice;

- Segreteria dott. Nicola Marini: funzionario dott.ssa Piera Cammerini e ass.te dott.ssa Firrincieli Chiara; Appuntato dei Carabinieri Vincenzo Venò;

- Segreteria dott. Valentina Magnini e dott. Sara Faina: funzionario dott.ssa Mina Lippi, assistente giudiziario sig.ra Anna Rita Sarteanesi e conducente automezzi sig. Daniele Carapelli;

- Segreteria dott. Serena Menicucci e dott. Niccolò Ludovici: Cancelliere Luciano Valentino, assistente giudiziario sig.ra Silvia Pacciani, assistente dott.ssa Rosa Maria Magliocca e operatore giudiziario sig.ra Ornella Guerrini;

- Ufficio Iscrizione notizie di reato: operatori giudiziari sig.ra Fosca Maccari, conducente automezzi sig. Giuliano Buracchi e sig. Romano Colucci; dipendente regionale sig.ra Alessandra Ciali;

- Ufficio Esecuzione Penale: assistente giudiziario Liana Allegrini e operatore giudiziario Francesco Lucia (referente per le estrazioni statistiche);

terzo settore: comprende tutti i servizi relativi al casellario giudiziale e affari civili, carichi pendenti e rilascio delle comunicazioni ex art. 335 c.p.p.:

funzionario giudiziario sig.ra Luana Mattonesi,

operatori giudiziari sig. Carlo Sarteanesi e sig. Francesco Lucia;

quarto settore: comprende i servizi amministrativi diversi dagli altri sopra indicati (con esclusione delle spese di funzionamento, ricomprese nel primo settore) nonché il servizio patrimoniale e contabile, l'organizzazione e vigilanza degli archivi:

coordinatrice dott.ssa Stefania Tempesti,
assistente giudiziario sig.ra Liana Allegrini, operatore giudiziario sig. Francesco Lucia e ausiliari sig.ra Giovanna D'Aniello e sig.ra Annamaria Bernardo.

quinto settore: comprende le spese di giustizia e il servizio di intercettazione telefonica:

Funzionario dott.ssa Raffaella Napolitano;
assistente giudiziario sig. Giuseppe Giambrone (per le spese di giustizia) e conducente automezzi sig. Enrico Di Matteo (per il servizio intercettazioni);

sesto settore: ufficio ricezione atti:

funzionario giudiziario dott.ssa Maria Luisa Mazzeo,
Brigadiere dei Carabinieri Rosario Vicchiariello e App. GDF Giovanni Nuzzo

settimo settore: ufficio dibattimento:

funzionario giudiziario dott. Vincenzo Schepis,
cancelliere Tania Maria Elena Lupica, assistente giudiziario sig.ra Alessandra Stracciati, operatori amministrativi sig.ra Mariella Ricci e sig.ra Meri Regoli e conducente automezzi sig. Walter Bernardini (che segue anche gli archivi).

ANALISI DEI FLUSSI

L'andamento delle sopravvenienze nell'ultimo anno è il seguente:

periodo 1/1/2017 – 30/6/2017 (primo semestre):

- Mod.21 – pendenti all'inizio 3.420 – sopravvenuti 2.088 – esauriti 1.977- pendenti 3.534.
- Mod.44 – pendenti all'inizio 1.969 – sopravvenuti 1.339 – esauriti 1.588- pendenti 1.736.
- Mod.21bis – pendenti all'inizio 898 – sopravvenuti 240 – esauriti 287- pendenti 851.

Periodo 1/7/2017 – 31/12/2017

- Mod. 21 - pendenti all'inizio 3.534 – sopravvenuti 1.777 – esauriti 1.488- pendenti 3.823.
- Mod.44 – pendenti all'inizio 1.736 – sopravvenuti 1.697 – esauriti 953- pendenti 2.480.

- Mod.21bis – pendenti all'inizio 851 – sopravvenuti 231 – esauriti 300-
pendenti 782.

Tali dati, ove considerati come proiezione tendenziale, sono indicative e sembrano far prevedere un leggero calo delle iscrizioni almeno per i procedimenti noti (ciò appare del tutto in linea con le recenti depenalizzazioni\abrogazioni e con le mutate soglie di punibilità in materia di reati finanziari).

Dai predetti dati statistici emergono altresì delle pendenze del tutto fisiologiche.

Lo scrivente ha altresì verificato le pendenze disaggregate per anno d'iscrizione e non sono emerse problematiche di rilievo.

In una prospettiva di maggiore funzionalità dell'ufficio ed al fine di assicurare la corretta distribuzione dei carichi di lavoro, verranno discusse, ogni sei mesi, con tutti i sostituti, gli esiti della statistica comparata dei flussi di carico, al fine di verificare l'andamento dell'ufficio e la sostenibilità del carico di ciascun sostituto in rapporti ai mezzi a sua disposizione.

I risultati raggiunti in termini di produttività sono inequivocabilmente il frutto di una virtuosa sinergia di impegni lavorativi (*magistrati e personale amministrativo*), che ha assorbito carichi di lavoro leggermente inferiori a quelli del periodo precedente, ma in condizioni di minore forze magistratuali, per il fatto che sono presenti solo 5 sostituti (di cui uno solo dal 10.5.2018) su sette . Si può ritenere confermata la tendenza ad un significativo impulso definitorio dell'ufficio nel suo complesso.

Il grado di produttività del settore è, inoltre, avvalorato dalla assenza di procedimenti di remota iscrizione.

In conclusione si conferma una soddisfacente produttività ed una **graduale diminuzione della domanda di giustizia.**

In ordine ai tempi di definizione dei procedimenti quasi il 50% dei procedimenti (noti e ignoti) è definito entro sei mesi; meno del 10% è definito tra sei mesi ed un anno; una percentuale pressoché identica è definita tra 1 e 2 anni; il 20% dei procedimenti è definito oltre 2 anni.

La durata media dei procedimenti si attesta su circa 409 giorni.

Il dato certamente buono se si considera che per il 50% dei procedimenti la definizione non supera l'anno. Tuttavia occorre procedere ad un innalzamento di tale percentuale, obiettivo raggiungibile con una maggiore valorizzazione dei VPO, che è già operativa dal 1 ottobre 2017, con l'integrazione del progetto organizzativo operata a seguito del decreto legislativo che regola lo status della magistratura onoraria, prevedendo l'assegnazione ai VPO dei procedimenti di competenza del giudice di pace e per decreto penale di condanna.

I dati di flusso sopra rilevati sono comunque in linea con l'aumento della tendenza definitoria nonostante la vacanza di due magistrati, senza comunque pregiudicare lo svolgimento di attività investigative e dibattimentali rilevanti, come dimostra la chiusura in fase di indagini dei procedimenti per reati di bancarotta e fiscali riguardanti la Robur Siena - Squadra di Calcio del Siena; la squadra di basket Mens Sana; nonché i reati di associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla truffa ed all'appropriazione indebita a carico di alti dirigenti del banco Monte dei Paschi di Siena.

I precedenti atti organizzativi hanno dato dimostrazione di buona funzionalità.

L'assetto organizzativo, fondato sul documento 2015-2017, ha permesso negli anni di smaltire le sopravvenienze.

L'impianto complessivo dell'organizzazione deve pertanto essere mantenuto fermo. In particolare deve essere confermata la suddivisione in gruppi di lavoro, adottata a seguito dell'integrazione del progetto organizzativo generale.

L'idea di fondo è quella che occorre fare un salto di qualità procedendo ad una (parziale) suddivisione specialistica degli affari.

Generalmente negli uffici di piccole dimensioni si evita, con generiche motivazioni, di provvedere ad una specializzazione seppur parziale. Si ritiene cioè che le dimensioni stesse dell'Ufficio costituiscano un ostacolo oggettivo insormontabile.

Viceversa, l'esperienza fatta in questa Procura dimostra che la parziale specializzazione sia non impedita dall'esiguo numero dei magistrati in servizio e sia anzi doverosa come più volte indicato in via generale dal Consiglio Superiore della Magistratura.

La necessità di specializzazione deriva inevitabilmente dalla complessità di taluni reati o talune materie nella loro generalità se non anche dalla esigenza, in presenza di particolari fattispecie penali, di dare una risposta uniforme all'esercizio dell'azione penale. E' del tutto evidente, peraltro, che la specializzazione non potrà che essere parziale e va calibrata -come è stato fatto- in ragione dei filoni criminali prevalenti nel territorio.

Nell'individuazione dei reati specialistici inoltre si è ritenuto di operare anche sulla base della tecnicità della materia, dalla frequente utilizzazione in seno alla stessa dei provvedimenti cautelari reali, dalla presenza in seno alla stessa di istituti che richiedono una valutazione il più possibile uniforme.

In base a questi parametri assumono rilievo, in primo luogo, i reati in materia urbanistico-ambientale e di tutela del patrimonio culturale. Trattasi notoriamente di materie assai complesse che nella realtà senese hanno particolare rilevanza sia da un punto di vista numerico che qualitativo, considerate le peculiarità del territorio. D'altra parte l'assegnazione specialistica è giustificata dalla necessità di adottare decisioni quanto più possibile uniformi in materia di sequestro preventivo (istituto di

assai frequente applicazione e d'importante conseguenze per il privato) ed in materia di artt. 318 bis e seguenti della parte VI bis del D.L.vo 152/2006 introdotti dalla legge 68/2015, che prevedono un nuovo procedimento estintivo per le contravvenzioni previste dal predetto testo unico.

Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione ai reati finanziari. Per l'attribuzione specialistica depongono la complessità della normativa (tra l'altro di recente sottoposta a profonda revisione) e la circostanza del ricorso assai frequente all' (obbligatorio) istituto del sequestro preventivo, eventualmente anche per equivalente, del c.d. profitto finanziario. Tale ultimo istituto, che presenta profili applicativi assai complessi (si pensi alla stima ed all'individuazione dei beni, al rapporto con il pagamento del debito tributario, alla nozione stessa di profitto, ecc.) giustifica, a parere dello scrivente, la trattazione da parte di un pool di magistrati.

Per altro verso gli interessi primari coinvolti e l'instaurazione di prassi investigative per una pronta ed efficiente definizione dei fascicoli, sono, invece, alla base della individuazione come materia specialistica di quella della tutela del lavoro e della materia fallimentare e societaria.

Si è poi ritenuto, per le ragioni già espresse, di ricomprendere nelle materie specialistiche i reati in materia di pubblica amministrazione.

L'ulteriore specializzazione, anche per la necessità di tempestività della risposta e di omogeneità degli interventi, oltretutto dell'opportunità di creare adeguate sinergie con la polizia giudiziaria, ha riguardato i reati normalmente ricompresi nelle c.d. "fasce deboli".

Come già accennato, l'assegnazione ai Gruppi di Lavoro, in questa fase, viene decisa in modo condiviso, sulla base delle preferenze espresse dai singoli magistrati.

La suddivisione dei gruppi dei magistrati presenti risulta pertanto così articolata:

- 1^ Gruppo: Valentina Magnini, Sara Faina;
- 2^ Gruppo: Salvatore Vitello, Niccolò Ludovici;
- 3^ Gruppo: Nicola Marini, Serena Menicucci.

Si riporta per maggiore chiarezza quanto già previsto in merito ai gruppi di lavoro nell'integrazione al progetto organizzativo del 17.11.2015:

"Tutti i magistrati, compreso il Procuratore, sono destinati ai settori sopra specificati. Resta fermo che i procedimenti non rientranti nei settori predetti, c.d. generico, saranno assegnati secondo le modalità ordinarie già in vigore, indicate nel progetto organizzativo del 23 febbraio 2015.

I gruppi, tenuto conto del numero e della qualità dei procedimenti dei vari settori, saranno così composti: 1^ e 2^ tre magistrati ciascuno; 3^ Gruppo due magistrati.

La composizione numerica dei singoli gruppi, ove i carichi di lavoro, le esigenze di servizio ed il periodico esame delle statistiche per tipologia di reato lo rendano necessario, potrà essere oggetto di rideterminazione.

L'indicazione di un coordinatore per i gruppi di lavoro (funzione attribuita al Procuratore ed ai due sostituti più anziani) appare imposta dalla necessità di fornire un valido ausilio al Procuratore della Repubblica che, pur inserito anch'egli in un Gruppo, deve continuare ad occuparsi delle problematiche e dell'attività investigativa dell'Ufficio nella sua interezza, senza alcuna abdicazione delle funzioni riconosciutegli dalla legge.

La funzione di coordinamento dei Gruppi, tuttavia, per essere "ottimizzata" richiede di essere riempita di contenuti, anche al fine di puntualizzare le competenze spettanti al coordinatore preposto a ciascun Gruppo, rispetto ai sostituti che ne fanno parte.

Il coordinatore, pertanto, dovrà:

- a) informare costantemente e tempestivamente il Procuratore della Repubblica sull'andamento delle indagini affidate ai singoli sostituti appartenenti al Gruppo al quale ciascuno è preposto;*
- b) assicurare il coordinamento delle attività dei sostituti procuratori operanti all'interno di ciascun Gruppo, anche mediante l'indizione di riunioni ristrette aventi ad oggetto lo scambio di informazioni;*
- c) garantire la immediata circolarità delle notizie all'interno del gruppo di lavoro, attraverso la tempestiva cognizione di tutte le indagini svolte in seno allo stesso;*
- d) proporre al Procuratore l'apertura autonoma di investigazioni concernenti specifici filoni criminali;*

E' comunque necessario stabilire nel presente provvedimento che, in futuro, la procedura per la copertura dei posti vacanti avverrà tramite "concorso interno", aperto a tutti i magistrati dell'Ufficio.

La procedura prevede le seguenti fasi:

- presentazione delle domande da parte degli interessati, con eventuale autorelazione, entro un termine prefissato;*
- valutazione dei titoli a cura del Procuratore della Repubblica. Saranno prese in considerazione le particolari attitudini personali, desunte dalla pregressa attività svolta e da ogni altro elemento utile, purché oggettivo e verificabile, l'anzianità nel ruolo, l'anzianità di servizio nell'ufficio di Procura della Repubblica di Siena; a parità di requisiti attitudinali, sarà data la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'Ufficio.*
- provvedimento del Procuratore della Repubblica di destinazione al nuovo incarico.*

In assenza di domande, la copertura d'ufficio del posto avverrà con provvedimento del Procuratore, tenuto conto della minore anzianità di ruolo.

Ogni Sostituto è assegnato a un solo Gruppo, ma potrà essere assegnato anche a uno o più Gruppi di Lavoro.

Al fine di garantire la continuità, l'effettività del criterio di semi specializzazione, l'acquisizione di una professionalità comune e differenziata a tutti i magistrati dell'Ufficio e di prevenire non opportune situazioni di eccessiva permanenza in un Gruppo, viene previsto il limite di permanenza massimo di otto anni e quello minimo di tre anni (due, in caso di assegnazione d'ufficio) nello stesso Gruppo.

Alla scadenza del settimo anno di permanenza nello stesso Gruppo, il magistrato verrà invitato a indicare le proprie preferenze per l'assegnazione a Gruppo, tra quelli disponibili."

I CRITERI DI ASSEGNAZIONE E DI TRATTAZIONE DEGLI AFFARI

I procedimenti per i reati specialistici sono ripartiti fra i vari Gruppi in riferimento alla materia di competenza e, quindi, tra i Sostituti di ciascun Gruppo. I procedimenti per reati non specialistici vengono, invece, assegnati a tutti i Sostituti dell'Ufficio.

L'assegnazione (mod. 21, 21 bis, 44, 45) avviene attraverso l'utilizzo del sistema informatico SICP, fornito dal Ministero della Giustizia, che, di regola, non consente in alcun modo di predeterminare il nominativo dell'assegnatario e assicura una perequazione del carico di lavoro attraverso un contatore automatico.

Nel caso di procedimenti riguardanti reati di cognizione di più Gruppi, la individuazione del Gruppo competente è effettuata sulla base dei reati che appaiono prevalenti; in subordine, si fa riferimento al reato più grave. Nei casi dubbi, l'individuazione è effettuata dal Procuratore della Repubblica.

Il reato di cui all'art. 416 c.p. è assegnato di regola al Gruppo nella cui competenza rientrano i reati-fine, anche se questi ultimi non risultino consumati o tentati.

Nei casi di procedimenti per reati di competenza specialistica unitamente a reati appartenenti al settore generico, per l'assegnazione si fa riferimento al reato di competenza specialistica.

Agli atti urgenti relativi a reati ricompresi nei gruppi di lavoro provvede il magistrato di turno, secondo le regole del sistema ordinario (vedasi progetto organizzativo del 23.2.2015). Esauriti gli adempimenti legati all'urgenza, il fascicolo verrà trasmesso al Procuratore che provvederà, in automatico, alla riassegnazione a magistrato del gruppo nel quale è ricompreso il reato iscritto.

I procedimenti riguardanti fatti non costituenti notizia di reato (mod. 45) sono assegnati ai magistrati dei Gruppi competenti per materia (ad es., le copie del dispositivo di sentenza dichiarativa di fallimento trasmessa dalla Sezione Fallimentare del Tribunale - da registrare a mod. 45 - sono assegnate al 2^a Gruppo;

un'ordinanza del Tribunale per i minorenni ove si segnala una particolare situazione di degrado di un contesto familiare - da registrare a mod. 45 - rientra nella competenza del 3^a Gruppo; un esposto anonimo relativo a abusi e altri illeciti attribuiti a un pubblico amministratore o funzionario sarà assegnato ai magistrati della 1^a Gruppo; un anonimo riguardante ipotesi di evasione fiscale è assegnato al 2^a Gruppo).

I seguiti alle informative di reato già assegnate, ove contengano notizie di reato relative a fatti diversi, connessi o collegati a quelli per i quali si procede, dopo la loro iscrizione, sono trasmessi al Procuratore della Repubblica, che, quando opportuna una separata trattazione, valuterà l'eventuale riassegnazione.

Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto, conseguente alle ulteriori indagini esperite, o l'accertamento, dopo la prima iscrizione, di altri reati connessi, non determina spostamento ad altro Gruppo.

I procedimenti per i reati di cui agli artt. 368, 372, 378, 379, 371 bis e 371 ter cp sono assegnati al P.M. che ha curato le indagini preliminari sul fatto principale, al quale sono connessi, o comunque si collegano, i predetti reati, anche se i relativi procedimenti sono stati definiti.

Quando, invece, i procedimenti per falsa testimonianza sono originati da specifica richiesta del P.M. di udienza, detti procedimenti sono assegnati a quest'ultimo. Qualora la richiesta provenga dal VPO il procedimento è assegnato al sostituto titolare del fascicolo.

I procedimenti connessi o collegati, iscritti successivamente alla definizione del procedimento cui si riferisce il vincolo di connessione o di collegamento, possono essere eccezionalmente assegnati allo stesso magistrato titolare del procedimento già definito, quando tale soluzione, a giudizio del Procuratore della Repubblica, appare rispondente all'economia processuale.

I procedimenti inviati ad altra A.G. e successivamente restituiti nonché quelli regrediti a fase anteriore del procedimento, competono al P.M. assegnatario precedente: se questi non presta più servizio presso l'Ufficio (a meno che il relativo ruolo sia stato affidato ad altro magistrato, che subentra così nelle competenze del magistrato trasferito), sono assegnati con il sistema automatico utilizzato per le notizie di reato da registrare ex novo (ad es., se viene dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e il procedimento regredisce nella fase delle indagini, questo ritorna al P.M. che ha richiesto il giudizio, se ancora in servizio; altrimenti è assegnato con il sistema automatico secondo la regola generale).

Per gli "stralci" relativi a procedimenti in cui vi è l'obbligo di conferire, è necessario il "visto" del Procuratore.

Gli "stralci" sono assegnati al magistrato assegnatario del procedimento principale, quelli relativi a reati non connessi sono invece assegnati con il sistema automatico.

Tutti gli obiettivi previsti nel progetto organizzativo 2015-2017 sono stati realizzati, tranne uno, l'Istituzione dell'ufficio "415 bis cpp".

In ordine a quest'ultimo punto, nel precedente progetto organizzativo si specificava:

- *l'istituzione di un ufficio "415 bis" (già previsto nel programma 2012-2014, ma poi sospeso per il sopravvenire della revisione della geografia giudiziaria) a cui destinare i giovani che svolgono il servizio civile regionale i quali, supportati dal competente personale amministrativo con l'impiego del sistema ministeriale SIDIP, procederanno alla digitalizzazione di tutti i fascicoli oggetto di avviso di conclusione di indagine ex art. 415 bis cod. proc. pen. In questo modo il personale amministrativo, a seguito di istanza difensiva, autorizzerà la visione in modo informatico del fascicolo, che dovrebbe avvenire a mezzo di una postazione fissa dedicata con contestuale rilascio di password temporanea. La richiesta copie sarà poi evasa in modalità elettronica, su cd o altro supporto informatico.*

Il progetto, quando sarà a regime (non può non rilevarsi, in proposito, l'assoluta insufficienza dei locali a disposizione della Procura della Repubblica), determinerà un notevole miglioramento nella gestione delle risorse umane ed un alleggerimento del carico delle Segreterie delle indagini preliminari, che oggi sono onerati dei relativi adempimenti post avviso di conclusione. Il rilascio di copia degli atti, infatti, sarà immediato, senza alcun dispendio di carta e consentirà all'utenza di non pagare diritti di urgenza. L'utilizzo del sistema SIDIP prevede, inoltre, la possibilità di trasmettere in via telematica degli atti al Tribunale del Riesame di Firenze; ciò comporterà un notevole risparmio di risorse. "

L'obiettivo che ci si era dati tre anni fa non si è potuto realizzare perché l'applicativo originario (il SIDIP) è stato sostituito dal nuovo TIAP, ancora non attivo. L'utilizzazione del TIAP costituisce quindi un obiettivo prioritario dell'ufficio e già il referente per l'informatica e l'innovazione dott.ssa Serena Menicucci ha partecipato alle riunioni di preparazione e al corso di formazione indetti dal RID.

Anche il funzionario amministrativo dott.ssa Maria Luisa Mazzeo ha partecipato a corsi di formazione dedicati a questo nuovo programma

Sia il referente per l'informatica dott.ssa Menicucci e sia la dott.ssa Mazzeo dovranno, pertanto, procedere alla formazione dei magistrati dell'ufficio e del personale amministrativo e così richiedere sollecitamente l'installazione dell'applicativo onde consentire, **entro il 31.12.2018**, l'utilizzo del medesimo.

Nella prospettiva di rendere il più possibile trasparente l'azione dell'ufficio, intensificandone la presenza sul territorio, si è attivata apposita pagina web che

favorisce l'interazione con il pubblico, ponendosi quale strumento conoscitivo per l'esterno e di divulgazione di informazioni utili per gli utenti e per gli operatori.

VICE PROCURATORI ONORARI

L'attività dei VPO è stata di recente regolamentata con l'INTEGRAZIONE AL PROGETTO ORGANIZZATIVO recante Costituzione dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Siena, del 20 settembre 2017. A tale atto si rimanda per intero, con la variante, riguardante l'abbinamento del VPO dott. ROSSINI, già affiancato al dott. NATALINI, alla dott.ssa FAINA, che succede nel ruolo del dott. Natalini, come analiticamente disciplinato nell'integrazione al progetto organizzativo del 9.4.2018, che qui si richiama.

Alle disposizioni già richiamata, si ritiene opportuno aggiungere che nei casi di fascicoli seguiti dai VPO in udienza, al fine di assicurare continuità ed efficacia nella gestione del processo, qualora si prospetta la necessità di attività di istruzione dibattimentale disposta dal giudice, che richiede un ulteriore impegno rispetto a quello di udienza, il VPO, che ha trattato il fascicolo in udienza, si occuperà della preparazione richiesta in sede dibattimentale, per consentire la trattazione del medesimo all'udienza successiva, continuando a seguirlo, anche se non compreso nel suo turno, per tutte le udienze necessarie. In tal caso, per l'attività di studio, purché si raggiunga il minimo di cinque ore, spetterà al VPO un'indennità. Il dott. Schepis, quale responsabile della Segreteria del dibattimento, attesterà la presenza del VPO ai fini della liquidazione delle competenze necessarie.

Inoltre viene previsto che nel caso in cui il VPO si occupi della redazione di atti d'appello particolarmente complessi, là dove la complessità andrà valutata in relazione al numero degli imputati, alla pluralità e complessità del capo d'imputazione e al numero di pagine della sentenza, potranno essere riconosciute massimo due indennità, sulla base di attestazione del magistrato titolare del fascicolo ovvero, qualora questi non sia più presente in ufficio, del Procuratore.

Rimane confermata la delega alla dott.ssa Menicucci per la supervisione dell'attività e la vigilanza dei VPO. La stessa terrà riunioni, con frequenza mensile, al fine di:

- realizzare lo scambio di informazioni sulle rispettive esperienze giurisprudenziali, sulle novelle introdotte;
- verificare l'andamento del servizio, di raccogliere eventuali suggerimenti ;
- approntare i rimedi più opportuni in caso di disfunzioni.

Di tali incontri dovrà esser data tempestiva comunicazione al Procuratore della Repubblica, al quale dovrà essere inviata una relazione sull'esito delle riunioni, con allegati i relativi verbali.

In caso di assenza prolungata (è previsto che la dott.ssa Menicucci vada in congedo per maternità il prossimo agosto 2018), la stessa sarà sostituita dalla dott.ssa Magnini.

CRITERI DI PRIORITA'

Il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto più volte in tema di priorità. In particolare viene in evidenza la risoluzione del 9 luglio 2014, *"Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali"*, nella quale dopo aver premesso che *"non è revocabile in dubbio l'urgenza di fornire una risposta trasparente a uno [stato di necessità], per regolare situazioni che, siccome caratterizzate per tabulas da una oggettiva impossibilità di tempestiva trattazione di tutti i procedimenti penali pendenti, richiedono l'adozione di moduli organizzativi adeguati, al fine di evitare o la mera causalità nella trattazione degli affari (e quindi il rifiuto di ogni razionalizzazione del lavoro) oppure l'adozione di criteri di fatto disomogenei all'interno dello stesso ufficio, non verificabili e perciò esposti ad abusi e strumentalizzazioni"*; per gli uffici requirenti precisava: *"Per quel che, invece, specificatamente attiene alla individuazione dei criteri di priorità da parte degli uffici requirenti, in assenza di un sistema di tipizzazione delle priorità legislativamente predeterminato, la individuazione di linee guida finalizzate a scongiurare l'insorgenza di ingiustificate disparità nel concreto esercizio dell'azione penale deve essere rimessa ai singoli dirigenti delle Procure della Repubblica, tenendo conto dei criteri adottati dai corrispondenti uffici giudicanti"*.

Nella risposta a quesito dell'11.5.2016 (Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari – rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti), sul tema delle priorità ulteriori e diverse a quelle previste dal legislatore, è stato affermato che esse *"rappresentano una risposta ad uno stato di necessità, purtroppo non occasionale e di cui si fa fatica a vedere la soluzione, rappresentato essenzialmente dalla carenza di risorse umane e materiali degli uffici, con riferimento al personale di magistratura, al personale amministrativo, alle forniture materiali e tecnologiche."*. Sempre il Consiglio aggiunge: *"Si tratta di una giusta risposta, poi, anche nell'ottica della tutela del singolo magistrato, al quale occorre fornire i criteri di priorità a fronte di un carico di lavoro spesso poco gestibile e magmatico, sproporzionato rispetto alle risorse ed alle esigibili risposte di giustizia che possono fornirsi all'utente, ..."*.

Il Consiglio delinea poi criteri –sia pure generali- incentrati su scelte adottate in sintonia tra uffici giudicanti e requirenti, ed a tal proposito precisa: *"In tal modo il Tribunale esercita una scelta di razionalità ed efficienza che comunica preventivamente alla Procura, la quale a sua volta potrà impiegare razionalmente le*

risorse e indirizzare le proprie scelte di organizzazione anche alla luce della concreta possibilità di trattazione dell'ufficio giudicante".

Da ultimo il CSM è intervenuto con la risoluzione del 9 maggio 2018 recante: *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*", indicando, nel paragrafo sui *Criteri di priorità nella trattazione degli affari*, i reati riguardanti la violenza di genere e domestica.

Il Presidente del Tribunale, nel progetto tabellare 2018-2020, anche sulla base di quanto in precedenza concordato con la Procura della Repubblica, ha previsto: I criteri seguiti sono quelli di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p., così come attualmente modificato ed in particolare:

- la prima udienza fissata è udienza di smistamento (questioni preliminari; ammissione delle prove), fatta eccezione per i processi con imputati assoggettati a misure cautelari, salvo l'obbligo previsto dall'art. 282 c.p.p.;
- le successive udienze sono individuate dal giudice assegnatario, collegiale o monocratico, raggruppando i processi in modo da agevolare l'intervento dello stesso rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero richiedente, il quale comunica tempestivamente al giudice la esigenza della continuità nella designazione del sostituto procuratore della Repubblica;

I criteri per le priorità nei ruoli sono i seguenti:

- scadenza dei termini di custodia cautelare; esistenza di misure cautelari personali o reali; urgenza della trattazione per la natura del reato o gravità del reato contestato, per l'approssimarsi del termine di prescrizione in caso di costituzione parte civile;
- i processi vengono fissati secondo cadenze temporali prefissate, anche mediante raggruppamenti orari, così da evitare tendenzialmente attese inutili da parte di testimoni, consulenti, imputati e difensori.

Il tema delle priorità per il Tribunale di Siena risulta circoscritto alla gestione dei ruoli da parte dei giudici (collegiale o monocratico) assegnatari, poiché le udienze dibattimentali, a seguito di richiesta di udienza del P.M. (per le citazioni dirette) o a seguito di rinvio a giudizio del GUP) sono fissate in una media temporale ragionevole (due- tre mesi circa).

Peraltro, sono in fase avanzata i preparativi per l'introduzione dell'applicativo Giada 2, che consente di ricevere automaticamente (al P.M. per i reati a citazione diretta ed al GUP per i rinvii a giudizio), in via informatica, la data di udienza.

I parametri sulla cui base opera il programma, sono stati concordati dal Tribunale con la Procura della Repubblica al fine di determinare la pesatura dei fascicoli, in

ragione del numero di imputati e del tipo di reato (per esempio è previsto che per il reato di cui all'art. 416 c.p. un punteggio aggiuntivo).

Sempre al fine di definire in modo condiviso le priorità occorre dar conto di un orientamento seguito a livello distrettuale da tutti i Procuratori della Repubblica, deciso in occasione della riunione prevista dall'art. 1 co. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma penale), che ha introdotto l'art. 599-bis cpp (*concordato anche con rinuncia ai motivi di appello*).

La norma richiamata testualmente recita: *"...4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti".*

In tale ambito, il Procuratore Generale, con provvedimento del 30.10.2017, ha individuato i processi a trattazione prioritaria.

Tanto premesso, si ritiene di omologarsi, con gli adattamenti dovuti, ai criteri di priorità definiti a livello distrettuale, declinati secondo un ordine decrescente che corrisponde nella sostanza all'atto di indirizzo del Presidente del Tribunale, delineato nel progetto tabellare, dallo stesso successivamente confermati nella condivisione della presente proposta, trasmessagli con nota del 8.5.2018. Il Presidente del Tribunale, infatti, all'esito della riunione dei magistrati della sezione penale, ha comunicato, con nota del 17.5.2018: *"condivide i criteri di priorità nella trattazione dei processi penali elaborati dal Sig. Procuratore delle Repubblica ed invita i magistrati ad applicarli nella gestione dei ruoli di udienza, riservandosi di apportare nella direzione indicata, un'apposita modifica del progetto tabellare vigente."*

- Procedimenti nei quali siano state adottate nei confronti dell'imputato misure cautelari personali, siano esse coercitive o interdittive, e quelli nel corso dei quali siano state adottate altre misure cautelari;
- procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p.;
- procedimenti relativi agli ulteriori seguenti reati:
 - a) omicidio, tentato o consumato, sequestro di persona;
 - b) omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - c) omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi per colpa professionale;

- d) omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi per colpa consistita nella violazione delle norme sulla circolazione stradale;
- e) reati contro le "fasce deboli" commessi ai danni di persone minorenni o di persone che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-*quater* cpp, ovvero relativi a fatti connotati da particolare violenza sulle persone;
- f) reato di cui all'art. 572 c.p. e 612 bis c.p. (*stalking*);
- g) reati di cui agli art. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, 2 co., 612 cpv. cp;
- h) reati in materia di sottrazione di minori con trasferimento degli stessi all'estero; gravi casi di abbandono di minori o persone incapaci;
- i) reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346, 346-*bis* c.p., ovvero altri reati contro la P.A., che incidono gravemente sui diritti individuali o che abbiano per oggetto il mercimonio di pubbliche funzioni o siano comunque relativi a condotte che alterano gravemente la corretta destinazione delle risorse pubbliche;
- j) reati in danno della P.A., relativi ad illeciti proventi derivanti dalla indebita percezione di risorse pubbliche, nazionali ed europee, in misura economicamente rilevante;
- k) reato di cui all'art. 423-*bis* c.p. (incendio boschivo);
- l) reato di cui all'art. 624-*bis* co. 1 c.p. (furto in abitazione);
- m) reati contro il patrimonio commessi con significativi atti di violenza o minaccia ovvero cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- n) reati in tema di sfruttamento della prostituzione, commessi avvalendosi di particolare strutture organizzate, con pluralità di persone offese, specie se minorenni, o con forme violente di sfruttamento;
- o) reati di usura commessi ai danni di più soggetti ovvero in cui la persona offesa abbia ricevuto minacce da parte dell'usurario;
- p) reati di lottizzazione abusiva, nonché reati in materia edilizia comunque connotati da caratteri di evidente ed oggettiva gravità, anche in quanto eventualmente incidenti sulla sicurezza degli edifici e comunque tali da comportare pericolo per l'incolumità pubblica;
- q) reati in materia di scariche abusive;
- r) reati tributari con imposta evasa superiore ad un milione di euro;
- s) reati fallimentari di particolare gravità, in base all'entità del passivo o delle rilevanti dimensione dell'impresa fallita;
- t) reati di cui all'art. 603-*bis* cod. pen. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

In aggiunta a quanto sopra, si dispone che i fascicoli per i quali, in sede di esame preliminare e di qualificazione giuridica dei fatti, viene segnalata l'urgenza, con le parole URGE o VI E' RICHIESTA o sia indicato RIFERIRE siano esaminati immediatamente dai sostituti e trattati celermente.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Oltre a quelli specificamente indicati nella disciplina di dettaglio dell'odierno progetto organizzativo, al Procuratore della Repubblica spettano i compiti demandatigli dall'Ordinamento, in particolare, dal D. L.vo 106/2006, dalla legge 269/06, dall'art. 70 bis Ord. Giudiziario.

Il Procuratore, personalmente ovvero mediante delega, esercita la direzione dell'Ufficio sia in materia giurisdizionale che amministrativa, ne esprime la rappresentanza, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle fasi di indagine e dibattimento.

Al Procuratore della Repubblica è riservata la direzione dell'Ufficio e l'organizzazione della Sezione di Polizia Giudiziaria intesa nel suo complesso ed i connessi rapporti con i responsabili delle relative aliquote.

Il Procuratore della Repubblica, inoltre:

- dirige l'organizzazione del personale amministrativo, in assenza del dirigente amministrativo titolare;
- dirige e coordina le attività concernenti le proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.
- mantiene la competenza sugli anonimi, in ordine ai primi accertamenti, ove gli stessi non debbano essere immediatamente inviati in archivio, provvede alla assegnazione secondo i criteri generali, nel caso in cui emergano specifiche notizie di reato;
- provvede agli affari dell'esecuzione penale e alla demolizione degli immobili abusivi; per gli atti urgenti, in caso di assenza del Procuratore, provvede il magistrato di turno;
- cura le udienze disciplinari nei confronti degli appartenenti ai vari ordini professionali e la gestione dell'attività amministrativa e logistica per lo svolgimento delle intercettazioni;
- interviene, compatibilmente con gli impegni connessi alla funzione, nelle udienze dinanzi al magistrato di sorveglianza ed a quelle (udienze preliminari, monocratiche o collegiali) riguardanti processi da lui trattati;

- cura la qualificazione delle notizie di reato, avvalendosi della collaborazione del Commissario di Polizia Penitenziaria dott. Marco Santoro. In caso di assenza del Procuratore tale attività viene svolta dal sostituto di turno;

- provvede agli incumbenti riguardanti la sicurezza degli edifici giudiziari e nel luogo di lavoro negli uffici della Procura e alla sorveglianza sanitaria relativa a tutto il personale dell'ufficio;

Il Procuratore della Repubblica è titolare del potere di auto - assegnazione e di revoca di ogni procedimento e lo esercita responsabilmente secondo le specifiche indicazioni di cui alle disposizioni di dettaglio del programma.

Il Procuratore della Repubblica si riserva altresì di coassegnare i fascicoli a più Sostituti o, per i fascicoli a lui pervenuti in automatico (per la materia fallimentare, tributaria e societaria, rientra nelle assegnazioni automatiche) o a seguito di autoassegnazione, di coassegnare il fascicolo anche ad uno o due sostituti. La coassegnazione è di regola effettuata al momento della prima assegnazione. La stessa potrà avvenire anche in un momento successivo con adeguata motivazione qualora le ragioni che giustificano la coassegnazione maturino dopo.

L'assegnazione o la coassegnazione per il compimento di singoli atti avviene di regola in relazione ai soli procedimenti assegnati al procuratore ed in caso di impedimento di quest'ultimo. Nei procedimenti assegnati ai sostituti, essa, oltre al caso di impedimento di questi ultimi, può avvenire a seguito di richiesta o con l'accordo dell'assegnatario del fascicolo ove lo giustifichino particolari ragioni di complessità dell'atto da compiere od altre ragioni di rilevante opportunità da segnalarsi preventivamente al Procuratore.

Il Procuratore della Repubblica, richiedendolo le esigenze del servizio, affida, anche temporaneamente ed occasionalmente, compiti di natura amministrativa ai sostituti. La delega dei suddetti compiti amministrativi viene conferita esclusivamente per iscritto.

Relativamente a tali aspetti amministrativi, il Procuratore della Repubblica stabilisce le direttive generali nel rispetto delle quali vengono esercitate le deleghe così conferite.

Il Procuratore può, comunque, ove lo ritenga necessario od opportuno, esercitare direttamente in ogni momento le attività amministrative delegate, informando preventivamente o successivamente il delegato, quando occorre ai fini del coordinamento.

Il Procuratore cura personalmente i rapporti con gli organi d'informazione, redigendo per lo più comunicati-stampa.

In assenza del Procuratore, tutte le attività di cui sopra, sono svolte dal sostituto più anziano in ruolo presente in ufficio.

Per la compilazione dei i turni di servizio e dei ruoli di udienza dei magistrati togati si delega la dott.ssa Valentina Magnini, che provvederà con la collaborazione del funzionario dott. Schepis.

Alla compilazione dei turni dei magistrati onorari per le udienze dibattimentali monocratiche loro delegate, provvederà la dott.ssa Serena Menicucci, che ha già delega generale per i VPO, avvalendosi della collaborazione della sig.ra Mattonesi.

Alla programmazione del periodo feriale provvede il Procuratore della Repubblica, assicurando la compresenza quantomeno di due magistrati.

ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

Occorre dettagliatamente delineare la procedura per l'assegnazione dei fascicoli.

Come in precedenza accennato, l'introduzione della piattaforma NDR ha in parte modificato il sistema precedente, basato sulla specifica indicazione del reato e degli altri elementi imposti dalla procedura di iscrizione informatica (SICP).

Con il nuovo sistema il Procuratore (o il magistrato che lo sostituisce) deve solo convalidare le indicazioni già inserite dall'ufficio di provenienza della notizia e, in caso di specifiche non corrette, modificarle.

Ciò posto, il sistema delle iscrizioni e delle assegnazioni, funziona nel seguente modo:

- gli atti urgenti - vedasi *infra* "Turno di reperibilità"-, dopo l'attestazione del giorno e dell'ora della ricezione da parte dell'ufficio ricezione atti, saranno immediatamente trasmessi al sostituto di turno che provvederà - senza valutazione del procuratore- alla qualificazione dei fatti, alla formazione del fascicolo ed al compimento di tutti gli atti necessari; dopo tali adempimenti, nel caso in cui si tratti di reato specialistico e salvo che non sia di pronta definizione, lo stesso sostituto trasmetterà il fascicolo al procuratore che provvederà all'assegnazione in base alla competenza specialistica;

- gli atti non urgenti, dopo l'attestazione del pervenuto da parte dell'ufficio ricezione atti, saranno sottoposti all'attenzione del Procuratore (e nei periodi di ferie o di assenza di quest'ultimo al magistrato di turno esterno) a cura del Commissario dott. Marco Santoro ed in caso di assenza di questi, da parte della dott.ssa Maria Luisa Mazzeo, responsabile dell'ufficio ricezione atti;

- dopo la qualificazione delle notizie di reato, gli atti passeranno all'ufficio iscrizione (noti ed ignoti), che li lavorerà in base al pervenuto, ed assegnati in automatico al sostituto dal programma SICP.

Dopo l'assegnazione gli atti saranno passati al magistrato assegnatario il quale controllerà l'esatta qualificazione e quindi procederà all'attività di competenza.

RIPARTIZIONE DEL LAVORO TRA I MAGISTRATI

Richiamate, quanto alla gestione delle comunicazioni di notizie di reato, alla loro qualificazione e alla assegnazione automatica, le disposizioni organizzative indicate nei precedenti paragrafi, occorre individuare criteri di temperamento dell'assegnazione automatica, al fine di assicurare una efficace gestione dei procedimenti.

Frequentemente, infatti, avviene che una stessa vicenda o uno stesso contesto sia oggetto di plurime notizie di reato che ad un attento esame, risultano connesse oggettivamente e/o soggettivamente o che comunque presentano oggettivi profili di collegamento investigativo. In tali casi, si rivela opportuna la trattazione delle diverse c.n.r. "connesse" da parte dello stesso P.M. che potrà in tal modo provvedere, sulla scorta di una visione non parcellizzata degli eventi a determinarsi nel modo più razionale ed efficace; inoltre si potrà giungere (peraltro sulla base di uniformità valutativa) ad una maggiore concentrazione delle indagini ed alla riduzione complessiva del numero dei procedimenti. È opportuno tuttavia temperare tale criterio, salve obiettive ragioni di opportunità da considerarsi di volta in volta, nel caso in cui il procedimento "precedente" sia stato definitivamente esaurito (situazione che non comprende la sola emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., in relazione al quale il fascicolo si considera ancora pendente) con emissione di decreto di citazione diretta a giudizio, con richiesta di rinvio a giudizio o con richiesta di archiviazione (con la precisazione che lo spostamento si verifica anche nel caso in cui gli atti indicati sono stati firmati dopo la data in cui un fascicolo è pervenuto nella Segreteria del Sostituto), salvo le precisazioni di seguito elencate.

Per garantire l'esatta applicazione dei criteri sopra enunciati, per ciascuna nuova comunicazione, si procederà, a cura dell'ufficio ricezione atti (dott.ssa Maria Luisa Mazzeo e dott. Marco Santoro) ad effettuare tutte le ricerche al SICP (per indagato, persona offesa, soggetto societario etc.) necessarie alla identificazione del o dei precedenti.

Resta ferma che qualora la comunicazione depositata risulta *prima facie* come seguito di precedente notizia di reato, dovranno osservarsi le direttive già emanate con provvedimento del 16.12.2014, di cui si riportano i passaggi fondamentali:

A) devono essere eliminati i passaggi intermedi che si frappongono nel canale di comunicazione tra p.g. e ufficio del P.M; pertanto i seguiti inerenti deleghe di indagini o l'esecuzione di provvedimenti, contenenti nome del magistrato e/o indicazione del procedimento dovranno essere direttamente depositati presso le segreterie dei sostituti. L'ufficio ricezione atti non accetterà il deposito dei suddetti atti ed inviterà la p.g. a recarsi presso la segreteria del magistrato cui l'atto è indirizzato che lo riceverà;

B) al di fuori dell'ipotesi di cui sub A), i seguiti, che a decorrere dal 18 dicembre 2014, arriveranno all'ufficio ricezione atti, per comodità indicati come nuovi, saranno nel corso della giornata o al massimo in quella successiva catalogati e verificati... e quindi inoltrati alle segreterie dei magistrati;

Nel caso, invece, di duplicazione dei fascicoli per lo stesso fatto, il fascicolo verrà assegnato al magistrato titolare del procedimento più antico (intendendosi per tale quello la cui data di ricezione in Procura dell'atto che lo ha generato è anteriore, indipendentemente, quindi, dal numero di iscrizione ai vari registri).

Gli stralci di procedimenti già assegnati permangono di competenza del magistrato che ha disposto lo stralcio, anche nel caso in cui il reato sia di competenza del giudice di pace, salvo il caso di stralcio per reato appartenente a gruppo specialistico, diverso da quello di appartenenza del sostituto che opera lo stralcio. In tal caso il fascicolo sarà assegnato, in automatico, a magistrato del diverso gruppo.

Qualora sopraggiunga fascicolo noto in relazione a fatto per il quale era già pendente fascicolo a mod. 44 (indipendentemente dalla circostanza che tale ultimo fascicolo sia pendente od archiviato), l'assegnazione avverrà al titolare di tale ultimo fascicolo.

In caso di fascicolo iscritto a mod. 45 in conseguenza della trasmissione della sentenza di fallimento, l'assegnatario sarà competente anche per la trattazione della successiva relazione fallimentare, indipendentemente dalla pendenza o meno dell'originario mod. 45.

In caso di connessione, nelle ipotesi di cui agli artt. 12, lett. a), b) ^{prima parte} e c) c.p.p. e nelle ipotesi di collegamento investigativo ex art. 371, lett. b), c.p.p. (con la precisazione, quanto a tale ultima ipotesi, che lo spostamento, nei casi di reati commessi in danno reciproco, opera solo se i reati sono stati commessi nello stesso contesto temporale), l'assegnazione avverrà al magistrato titolare del procedimento più antico, come sopra specificato.

In caso di connessione ex art. 12 lett. b) ^{seconda parte} c.p.p. in riferimento all'art. 81 cpv. c.p. non si determina, in linea generale, alcuna modifica delle assegnazioni. È rimesso peraltro al prudente apprezzamento di ciascun magistrato segnalare al

Procuratore casi nei quali appare necessaria od opportuna una trattazione unitaria (per esempio a fini investigativi o al fine della richiesta di misura cautelare etc..).

Qualora rientri, per diversa valutazione dell'a.g. destinataria, un fascicolo inviato per competenza, questo verrà riassegnato al sostituto che lo ha trasmesso, se ancora in servizio nell'ufficio; altrimenti si procederà all'assegnazione secondo i criteri generali.

Nei casi in cui operi, in base ai criteri di cui sopra, la modifica dell'assegnazione, il magistrato invierà il fascicolo al collega, il quale, espresso il proprio parere, lo trasmetterà al Procuratore per le definitive determinazioni.

Infine, in caso di accordo tra i due sostituti, i quali ritengono opportuna, al di fuori dei casi indicati, la trattazione unitaria dei procedimenti, potranno sempre derogarsi le regole così come sopra dette. In tal caso il fascicolo con il parere favorevole di entrambi i sostituti sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica che valuterà il cambio di assegnazione.

TURNI DI SERVIZIO

Come già previsto nel precedente progetto organizzativo, ciascun sostituto svolgerà un turno di servizio interno/esterno, mensilmente predisposto dalla dott.ssa Magnini, di durata settimanale (dalle ore 9 del lunedì fino alle 9 del lunedì successivo).

Alla luce di quanto prospettato nei precedenti paragrafi, s'impone anche una ricognizione delle incombenze rientranti nel turno interno/esterno che, oltre a costituire criterio generale di assegnazione automatica delle notizie di reato pervenute nel periodo di turno, comprende:

- reperibilità per tutte le segnalazioni della P.G. operante arresti in flagranza ed altri eventi che impongano una pronta valutazione da parte del P.M. (ad es: sopralluogo in caso di omicidio volontario); nel caso di omicidi (dolosi o colposi), la competenza del fascicolo si radica in capo al magistrato di turno del giorno e dell'ora del commesso reato;
- adempimenti relativi alla convalida degli arresti e dei fermi;
- convalida delle perquisizioni e dei sequestri eseguiti di iniziativa della P.G. operante; la competenza si radica in capo al magistrato del turno nel giorno in cui perviene il relativo verbale;
- provvedimenti a seguito di richieste di atti urgenti, quali perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, acquisizione di tabulati telefonici in via d'urgenza, accessi fiscali, etc.; in tali casi, peraltro, l'intervento del P.M. di turno si imporrà solo qualora sia assente/impedito il titolare del procedimento già iscritto in precedenza o il PM che risulti comunque assegnatario (nel caso la richiesta di atti urgenti sia

contestuale alla comunicazione della notizia di reato) in base al criterio automatico (tranne per gli accessi fiscali, che verranno iscritti a mod. 45, a cura del magistrato di turno, che assume così la titolarità del procedimento).

Nei casi di reati che destino allarme sociale, ovvero di omicidi volontari o di morti sospette, o comunque in tutti quei casi in cui si prospetta utile ed opportuna la diretta assunzione della conduzione delle indagini, il sostituto, oltre ad impartire le prime direttive, si recherà sul posto per assicurare la direzione ed il coordinamento delle indagini.

Nei casi sopra indicati provvederà inoltre a dare immediata notizia al Procuratore della Repubblica.

I procedimenti a carico di detenuti pervenuti a seguito di trasmissione per competenza da altri uffici giudiziari, saranno immediatamente posti all'attenzione del sostituto di turno, per eventuali adempimenti urgenti (di cui all'art. 27 c.p.p. o per altro), nel qual caso il procedimento resterà assegnato allo stesso magistrato; altrimenti è iscritto prioritariamente ed assegnato in automatico secondo le regole ordinarie.

Con riguardo agli altri affari ed altri incarichi, a parziale modifica del precedente progetto organizzativo, il servizio viene così distribuito:

1. Esecuzione penale e materia internazionale

Dott. Salvatore Vitello ed in sua assenza il magistrato di turno esterno/interno;

2. Sorveglianza e misure di prevenzione

Dott. Nicola Marini e Dott. Niccolò Ludovici titolari e reciproci supplenti; al dott. Marini verranno assegnati gli affari pervenuti dal 1^a al 15 di ogni mese; al dott. Ludovici dal 16 al 30 di ogni mese; in caso di assenza di entrambi provvederà, per le urgenze, il magistrato di turno esterno/interno;

3. Affari Civili ivi compresi gli atti dello stato civile:

dott.ssa Serena Menicucci, Dott. Niccolò Ludovici, dott. Sara Faina, titolari e reciproci supplenti; al dott. Ludovici verranno assegnati gli affari pervenuti dal 1^a al 10 di ogni mese; Alla dott.ssa Faina dal 11 al 20 di ogni mese e alla dott.ssa Menicucci dal 21 al 30/31. Quanto alle sole urgenze, in caso di assenza del magistrato che sarebbe stato assegnatario in ragione del predetto criterio automatico, provvederà il magistrato entrante del periodo successivo; in caso di assenza di tutti e tre provvederà il magistrato di turno esterno/interno; i pareri e le conseguenti attività inerenti le procedure di concordato preventivo, con riguardo alla esperienza maturata dal Procuratore quale responsabile del servizio affari civili della Procura di Roma, sono assegnati al Procuratore della Repubblica, che può delegare o codelegare uno dei magistrati preposti al servizio, secondo i turni sopra indicati.

4. Provvedimenti riguardanti le libere professioni

Dott. Salvatore Vitello titolare e dott.ssa Serena Menicucci supplente;

5. Referente per l'informatica

Dott. Serena Menicucci,

La dott.ssa Menicucci è delegata alla gestione e alla distribuzione degli hardware che saranno assegnati all'ufficio, nonché alla medesima è affidato il compito di seguire il sito istituzionale di questo ufficio, strutturato come sportello on line, volto a rendere più agevole e funzionale l'accesso all'ufficio da parte dell'utenza; è altresì delegata al coordinamento dell'attività statistica.

Alla dott.ssa Menicucci sono delegati, inoltre, gli adempimenti imposti dalla Circolare del CSM del 30.7.2015, avente ad oggetto: Pratica num.751/VV/2014. Reingegnerizzazione del Sistema Informativo del C.S.M. – Realizzazione del nuovo datawarehouse del CSM alimentato con dati datawarehouse del Ministero della Giustizia per il civile e con i dati provenienti dagli uffici per il penale;

La dott.ssa Menicucci, per l'esercizio dei compiti di Magrif e lo svolgimento dell'attività delegata nelle materie suindicate si avvarrà della collaborazione del seguente personale:

Dott.ssa Stefania Tempesti – Direttore - coordinatrice;

Sig. Francesco Lucia – Operatore giudiziario (adetto al servizio statistico);

Ass.te P.S. Pieri Renato – operatore informatico;

Alla dott.ssa Menicucci è concesso un esonero delle assegnazioni dei fascicoli noti ed ignoti del 10 %, limitatamente alla materia "generico" (con esclusione dei fascicoli relativi a reati del gruppo di assegnazione, la cui assegnazione rimarrà per intero) ed ai fascicoli iscritti al registro noti (mod. 21) e ignoti (mod. 44); rimane ferma la distribuzione dei turni di udienza, esterno ed affari civili.

PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE E IMPUGNAZIONI

Come già previsto nel precedente progetto organizzativo, le udienze preliminari e quelle dibattimentali davanti al collegio, fissate ogni mese, saranno distribuite in egual numero tra i sostituti.

L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di consentire, in linea di massima, al sostituto che ha seguito la fase delle indagini di partecipare alle udienze GIP/GUP, collegiali, nei processi da lui trattati nella fase precedente, sulla base di accordi già raggiunti con il Presidente del Tribunale che ha inserito tale indicazione nel progetto tabellare.

Nell'eventualità in cui insorga la necessità di coprire un turno di udienza (preliminare, monocratica o collegiale) straordinario ovvero non calendarizzato, ovvero il Procuratore ravvisi l'opportunità che un singolo procedimento monocratico

sia trattato dal PM togato, è adottato il seguente criterio generale, valevole ai fini dell'individuazione in via predeterminata del Magistrato supplente rappresentante l'Ufficio del PM di udienza:

- in via prioritaria, è individuato quale PM di udienza il Magistrato subentrante nel turno esterno, avuto riguardo alla data di udienza da coprire;

-in via suppletiva (o congiunta, laddove siano due le udienze straordinarie da coprire), è ulteriormente individuato quale PM di udienza il Magistrato del turno esterno uscente, avuto riguardo alla data di udienza da coprire.

Ferma la disposizione già in vigore per cui all'udienza per i processi riguardanti i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., relativi a fatti di colpa professionale medica o infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. è sempre prevista la partecipazione del magistrato togato, che si individua nel sostituto titolare del procedimento o, in caso di trasferimento, il magistrato che verrà designato secondo i criteri generali, è rimessa comunque alla sensibilità dei singoli sostituti la partecipazione nelle udienze collegiali e nelle udienze GIP/GUP, nonché nelle udienze monocratiche di maggior rilievo con riferimento ai processi più rilevanti per tipologia di reati e per numero di imputati coinvolti, da loro direttamente trattati nella fase delle indagini; ovviamente tale criterio non dovrà andare a detrimento dell'ordinaria attività del PM medesimo ovvero delle sue esigenze personali, che si verificherebbe in caso di eccessiva presenza in udienza del PM che, per motivi contingenti, risultasse titolare di un numero considerevole di procedimenti particolarmente complessi, soccorrendo in tal caso il criterio generale del turno di rotazione di partecipazione alle udienze stabilito nell'ordine di servizio mensile.

I VPO assicureranno la partecipazione alle udienze monocratiche (alle quali non ritenga necessario presenziare il PM togato) e alle udienze presso i vari Giudici di Pace.

Sarà inoltre di fondamentale importanza la redazione dello statino di udienza (sintetico) da parte del PM e del VPO, nel quale verranno indicati alla Segreteria dibattimentale gli adempimenti necessari per l'udienza successiva (ad es: citazione testi), nonché in caso di decisioni del Giudice difformi dalle richieste del PM, l'esito del processo che la Segreteria trasmetterà in copia al PM titolare per la decisione sulla eventuale impugnazione.

Nei procedimenti in cui vi è obbligo di *riferire*, in caso di sostanziale difformità della sentenza rispetto alle richieste formulate, il sostituto comunica al Procuratore se intende proporre impugnazione.

Per le sentenze pronunciate all'esito dell'udienza preliminare, competente a proporre l'eventuale gravame è il sostituto che ha esercitato l'azione penale, al

quale, in caso di difformità della decisione rispetto alla richiesta, il P.M. di udienza trasmetterà copia dello statino.

Come recentemente concordato nella riunione del 18.04.2018, con i magistrati togati ed i VPO, e come già disposto con ordine di servizio del 23.4.2018 (che qui si richiama per intero) tutti i magistrati, togati e onorari, nel corso dello svolgimento delle udienze dovranno redigere oltre allo statino sintetico riepilogativo, cui si è fatto prima riferimento, uno statino descrittivo sulla base di uno schema precompilato, che riporti per ciascun procedimento la sintesi dell'attività svolta e le attività da svolgere nella eventuale udienza successiva.

Sempre in tema di impugnazione, a seguito della riunione tra i Procuratori della Repubblica del Distretto, indetta dal Procuratore Generale della Repubblica e tenutasi l'8.3.2018, sono stati elaborati indirizzi operativi, che di seguito si riassumono.

Come è noto la riforma sulle impugnazioni attribuisce al Procuratore della Repubblica, in via esclusiva, la facoltà di impugnare.

Il Procuratore Generale potrà appellare i provvedimenti solo nei casi di **avocazione** o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato **acquiescenza**.

Da qui la necessità di comunicare al Procuratore Generale i provvedimenti che si intendono impugnare, in modo tempestivo, per consentirgli, qualora manchi la comunicazione, di poter ritenere formata l'acquiescenza al provvedimento e valutare la possibilità di appello.

Tanto premesso, in linea con le direttive contenute nel verbale della riunione dell'8.3.2018, si dispone che il magistrato togato o onorario che all'esito della decisione del giudice (monocratico o collegiale), ritenga di dover proporre appello, comunichi tale determinazione, sollecitamente e comunque entro 5 giorni, alla dott.ssa Tempesti, la quale curerà l'invio di apposita nota al Sig. Procuratore Generale, annoterà in apposito registro (di comodo che istituirà appositamente) la sentenza che si intende impugnare e solleciterà prima della scadenza del termine per l'impugnazione il magistrato togato a depositare l'impugnazione.

In particolare, il VPO che intende impugnare la sentenza si confronterà, prima di fornire la comunicazione di cui sopra alla Dott.ssa Tempesti, con il magistrato togato titolare del fascicolo, per la proposizione di impugnazione, in caso di disaccordo, il VPO ed il magistrato togato si confronteranno con lo scrivente.

All'esito di tale incontro potranno scaturire due soluzioni:

a) Il VPO ed il magistrato titolare del procedimento concordano sull'impugnazione: il VPO comunicherà la determinazione ad impugnare alla dott.ssa Tempesti e costei provvederà alla comunicazione alla Procura Generale; in

tal caso l'atto di appello, da realizzare con la collaborazione del VPO, sarà redatto e depositato dal magistrato togato titolare del procedimento;

b) Il VPO ed il magistrato togato titolare del procedimento non siano d'accordo sull'impugnazione: il Procuratore, all'esito dell'incontro congiunto, se riterrà sussistere le ragioni dell'appello, provvederà egli stesso a redigere l'atto di impugnazione d'accordo con il VPO; in tal caso il VPO comunicherà alla dott.ssa Tempesti la determinazione ad impugnare e costei procederà alla comunicazione alla Procura Generale. All'atto di appello provvederà il Procuratore con la collaborazione del VPO.

Altro caso indicato nelle linee guida elaborate nella riunione sopra indicata, riguarda la **riserva di impugnazione all'esito del deposito del provvedimento**.

Anche la riserva di impugnazione, come sopra indicata, ha una sua rilevanza organizzativa.

Il magistrato togato che intenda verificare la possibilità di impugnazione all'esito della lettura della motivazione, comunicherà tale intendimento alla dott.ssa Tempesti, che annoterà in apposito registro tale situazione.

La dott.ssa Tempesti (con la collaborazione del dott. Schepis) si farà carico di acquisire il provvedimento del giudice al momento del deposito ed a consegnarlo al magistrato togato, che entro due giorni dovrà sciogliere la riserva sull'impugnazione; qualora intenda proporre atto di appello, lo dovrà comunicare alla dott.ssa Tempesti che il giorno successivo provvederà a darne avviso alla Procura Generale.

Resta chiaro che il magistrato togato che ha assunto l'impegno ad impugnare, quale che sia il contesto in cui ciò maturi, dovrà provvedere nei termini previsti dal codice; la sua omissione, che implicherà l'esclusione della Procura Generale dalla legittimazione ad impugnare, costituirà una grave omissione.

Se è il VPO a voler attendere il deposito della motivazione, ne darà diretta comunicazione alla dott.ssa Tempesti, che si regolerà come nel caso precedente (annotazione ed acquisizione del provvedimento), con la differenza che consegnerà il provvedimento al VPO che ha espresso la riserva ad impugnare. Il VPO nell'arco di due giorni si confronterà con il magistrato togato titolare del procedimento, per verificare se vi è accordo ad impugnare. Se si conviene sull'impugnazione, il VPO comunicherà la determinazione ad impugnare alla dott.ssa Tempesti, che il giorno successivo provvederà ad inviare apposita avviso alla Procura Generale.

Qualora si determini disaccordo sulla necessità dell'impugnazione tra il VPO ed il magistrato togato titolare del procedimento, la decisione sull'impugnazione sarà assunta congiuntamente al Procuratore della Repubblica, che all'esito del confronto assumerà la decisione definitiva.

In tal caso, qualora si converga sull'impugnazione, il VPO comunicherà alla dott.ssa Tempesti la decisione di impugnare e alla redazione dell'atto di appello provvederà il Procuratore della Repubblica.

VISTI

Come è noto gli artt. 2 e. 3 del D.Lgs 20.2.2006, n. 106, regolano il rapporto tra il procuratore della Repubblica ed i sostituti dell'ufficio, nell'ambito dell'assegnazione del procedimento.

L'art. 2, in particolare, si occupa della titolarità dell'azione penale, che è attribuita in via esclusiva al procuratore della Repubblica, il quale la esercita, sotto la sua responsabilità, nei casi e nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, personalmente ovvero a mezzo di assegnazioni ai magistrati addetti all'ufficio. Al comma 2 del medesimo articolo è stabilito che l'atto di assegnazione può essere accompagnato da criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività.

L'art. 3 si occupa delle attribuzioni del procuratore della Repubblica in tema di misure cautelari, per le quali è previsto l'espresso assenso da parte del titolare dell'ufficio. Infatti è stabilito che il magistrato dell'ufficio il quale dispone il fermo di indiziato di delitto ovvero formula la richiesta di misure cautelari personali o reali, deve ottenere l'espresso assenso del procuratore della Repubblica o di altro magistrato delegato. E' fatta salva l'ipotesi, per le sole richieste di misure cautelari reali, che il procuratore della Repubblica possa stabilire, con direttiva a carattere generale, che l'espresso assenso non sia necessario, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede. Tale specifica eccezione conferma, per converso, che un provvedimento generale di tal fatta non potrebbe riguardare le altre tipologie di provvedimenti cautelari; e l'utilizzo della locuzione "espresso assenso" intende sottolineare la necessità di un'espressione di volontà specifica per ciascuna richiesta cautelare.

Il comma 4 del medesimo art. 3 rappresenta un'eccezione alla regola generale, stabilendo che non sia necessario l'espresso assenso nel caso in cui le richieste di misure cautelari personali o reali siano conseguenti alla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'art. 390 cpp, ovvero alla richiesta di convalida del sequestro preventivo in caso di urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3 *bis* cpp.

La disciplina secondaria, adottata dal Consiglio Superiore della magistratura, con la circolare "*sull'organizzazione degli uffici di Procura del 16.11.2017*", detta, agli artt. 13 e 14, regole di dettaglio sia sull'Assenso e sia sui Visti, specificando quanto a quest'ultimi che: "*il visto ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2 D.lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il Procuratore aggiunto ed il Procuratore della Repubblica.*"

Tanto premesso sul piano della ricostruzione normativa, si enunciano i seguenti criteri direttivi:

VISTI SUI PROVVEDIMENTI DI DEFINIZIONE (ANCHE PARZIALE) DEI PROCEDIMENTI E NEI CASI DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE ANCHE SUGLI AVVISI DI CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il visto sarà necessario:

- 1) nei procedimenti penali per reati di competenza collegiale;
- 2) nei procedimenti in cui è annotato "riferire" o "parlarmene";
- 3) nei procedimenti riguardanti omicidi colposi per colpa professionale ovvero per violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro oppure per violazione delle norme sulla circolazione stradale;
- 4) in tutti gli altri casi in cui il sostituto titolare del procedimento ritenga utile od opportuno che il visto venga apposto dal procuratore della Repubblica.

Il visto, che deve essere richiesto prima dell'esecuzione del provvedimento a cui si riferisce, ha funzione conoscitiva e di informazione.

In caso di contrasto, compatibilmente con la natura dell'atto, il procuratore curerà la massima interlocuzione con il sostituto al fine di addivenire ad una soluzione condivisa. Essa si sostanzierà, in un confronto verbale nel quale ciascuno esplicherà le proprie ragioni, impregiudicato, per ciascuno, di far risultare le stesse da atto scritto.

Qualora il contrasto non venga risolto, salva la possibilità di revoca dell'assegnazione qualora ne ricorrano i presupposti, il fascicolo permarrà nella disponibilità del sostituto, previa attestazione del procuratore, in separato atto, dell'avvenuta comunicazione e della avvenuta interlocuzione.

Gli eventuali atti inerenti alla predetta interlocuzione non faranno parte del procedimento e saranno custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica."

ASSENSO SULLE MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI

Conformemente al disposto di cui all'art.3 D.L.vo 106\2006, dovranno essere sottoposti al visto del procuratore i decreti di fermo disposti dal pubblico ministero e le richieste di misure cautelari personali con l'eccezione di quelle di cui all'art. 390 c.p.p. - richieste presentate in sede di convalida di fermo o di arresto -.

Quanto alle misure cautelari reali, esclusi i casi di cui all'art. 321 comma 3 bis del c.p.p. - richiesta di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza -, il visto dovrà richiedersi per tutti quelle richieste afferenti a fascicoli in cui il procuratore, al momento dell'assegnazione, ha apposto la dicitura "riferire" od altra simile. Inoltre il visto sarà richiesto in tutti i casi in cui i beni interessati sia di rilevante valore ovvero vi sia correlazione con fatti di specifica rilevanza. La valutazione della

sussistenza della ricorrenza di siffatte ipotesi è rimessa al prudente apprezzamento del sostituto che presenta la richiesta.

L'assenso ha la specifica funzione di approvazione del contenuto dell'atto.

Normalmente esso sarà apposto contestualmente alla presentazione, salvi, ovviamente, i tempi necessari per la lettura e la valutazione dell'atto.

In caso di assenza prolungata per ferie o malattie del Procuratore, provvederà il sostituto anziano in ruolo.

Nel caso in cui sorga contrasto il procuratore curerà la massima interlocuzione con il sostituto al fine di addivenire ad una soluzione condivisa.

Essa si sostanzierà, prima, in un confronto verbale nel quale ciascuno esplicherà le proprie ragioni. Qualora, anche all'esito di questa prima fase permanga il contrasto anche solo su uno degli aspetti dell'atto (sussistenza dei presupposti, tipologia di misura da adottare, ecc.), il sostituto evidenzierà per iscritto le ragioni che giustificano l'adozione della misura così come da lui prospettata anche tenendo conto delle osservazioni svolte dal procuratore. Quest'ultimo risponderà sempre per iscritto e, accertato il perdurare del contrasto, dopo aver sentito per una ultima volta il magistrato titolare del procedimento, deciderà con decreto motivato, il tutto in tempi compatibili con la natura dell'atto.

Gli eventuali atti inerenti alla predetta interlocuzione non faranno parte del procedimento e saranno custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

VISTI SUI DECRETI DI LIQUIDAZIONE

Si conferma che per i pagamenti dei consulenti tecnici i decreti di liquidazione di onorari superiori a 5.000 euro, comprensivi delle spese, saranno sottoposti al visto del Procuratore della Repubblica; così anche i preventivi di spesa riguardanti le attività da espletare nell'ambito dei procedimenti, quando le spese preventivate siano superiori a 5.000 euro.

VISTI NEI CASI DI URGENZA

Il visto nei casi di urgenza potrà essere disposto anche eventualmente a mezzo del telefono o a mezzo mail con successiva apposizione del visto scritto appena possibile.

In ogni caso, in tutte le ipotesi sopra elencate, quando il procedimento richiede una trattazione urgente che non consenta di attendere, il procedimento sarà comunque definito e la richiesta tempestivamente inoltrata, assicurando però in tali casi una completa informazione successiva.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, nessun visto potrà essere richiesto in relazione agli atti posti in essere dai sostituti.

Per contro, come già detto, ciascun sostituto potrà chiedere il visto del procuratore per qualsiasi tipo di atto in cui lo ritenga utile od opportuno considerata la particolarità della fattispecie concreta.

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE

Sarà riferito preventivamente al Procuratore sulle attività d'intercettazione telefonica o ambientale riguardante i procedimenti in cui è stata apposta la parola "riferire" o "parlarmene".

E' richiesto, inoltre, il visto del Procuratore per il compimento di quegli atti di indagine (per esempio attività di intercettazione, noleggio di mezzi, consulenze od accertamenti tecnici) per i quali sia presumibile un impegno economico superiore all'importo di euro 15.000,00, nonché nei casi in cui occorra per il compimento degli stessi la necessità di ricorrere ad un numero elevato di appartenenti alla polizia giudiziaria.

Il visto è altresì richiesto per le proroghe d'intercettazioni telefoniche successive alla quarta e per le richieste di archiviazione per quei reati per cui in fase di indagine era stata applicata una misura cautelare personale.

REVOCHE

Quanto all'esercizio del potere di revoca, lo stesso avverrà con provvedimento motivato, previa interlocuzione con il sostituto assegnatario, nei casi e nei modi di cui all'art.2 comma secondo D.L.vo 106/2006 (come successivamente modificato con Legge 269/2006), alle Risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura del 12/7/2007 e del 21/7/2009, nonché all'art. 15 della Circolare consiliare "sull'organizzazione degli uffici di Procura".

Riprendendo quanto già previsto negli atti sopra richiamati, preme ribadire che lo stesso potrà essere esercitato, tra l'altro, nei casi di:

- adozione di provvedimenti abnormi o comunque non compresi nelle attribuzioni del Pubblico Ministero;
- prolungata inerzia - ancorché giustificata da impedimenti personali - nella conduzione o nella conclusione delle indagini preliminari;
- violazione dell'obbligo d'informativa al procuratore;
- mancato coordinamento con altre procure;
- determinazioni contrastanti (ove non congruamente motivate) con orientamenti giurisprudenziali consolidati della Corte di Cassazione o con i criteri concordemente stabiliti nelle riunioni interne dell'Ufficio o indicate in via generale o con l'atto di assegnazione, dal procuratore;

In caso di revoca il fascicolo sarà assegnato secondo i criteri generali.

RINUNCIA

Un'ulteriore modifica, rispetto al progetto organizzativo precedente, deriva dalla disciplina della rinuncia all'assegnazione, prevista dall'art. 16 della circolare consiliare sull'organizzazione degli uffici di procura.

La disposizione permette al magistrato assegnatario, in caso di insanabile contrasto con il Procuratore o con il coassegnatario, con provvedimento motivato ed in determinati casi, di rinunciare all'assegnazione.

La disposizione prevede che in simili ipotesi gli atti siano rimessi al Procuratore *"..per l'eventuale nuova assegnazione secondo i criteri previsti nel progetto organizzativo"*.

Appare del tutto evidente, in base al predetto dato letterale oltre che ad ovvie considerazioni logiche, che la presentazione della rinuncia sia un diritto per il Sostituto ma che essa non vincoli in alcun modo il dirigente.

Ciò posto, viene introdotta la seguente disposizione:

"Nei casi di cui agli articoli 10 comma 6, 11 comma 2, 13,14 e 15 della circolare del C.S.M. del 16\11\2017 in materia di organizzazione degli uffici di Procura, il magistrato assegnatario che intenda rinunciare all'assegnazione del fascicolo per insanabile contrasto con il procuratore o con il coassegnatario, presenterà atto scritto motivato al procuratore. Questi, in caso di accoglimento, potrà disporre l'assegnazione a sé medesimo o ad all'altro assegnatario revocando il solo richiedente."

SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E COORDINAMENTO

Alla Dott.ssa Valentina Magnini è attribuito il coordinamento delle sezioni di polizia giudiziaria. In particolare essa verificherà che non si creino squilibri nella ripartizione del lavoro tra le varie sezioni, nonché che le deleghe siano prontamente evase. A tal fine verificherà i resoconti trimestrali sul carico e scarico dei fascicoli, allo scopo di monitorare in modo adeguato il lavoro delle sezioni.

Nell'ottica di potenziare l'efficienza operativa dei sostituti si ritiene delineare un nuovo assetto dei raccordi organizzativi tra le sezioni di p.g. ed i sostituti medesimi. Preliminarmente appare utile ripercorrere le fonti normative che attribuiscono al Procuratore della Repubblica la direzione e l'organizzazione delle sezioni di p.g.

L'art. 59 del cpp testualmente recita:

1. Le sezioni di polizia giudiziaria [56 c.p.p.] dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.
2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1. Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1 [att. 5-20].

E' bene specificare che, come anticipato nell'art. 56 c.p.p., la dipendenza funzionale della p.g. incide su quella organizzativa. La polizia giudiziaria, in particolar modo per le sezioni, è di fatto vincolata al pubblico ministero con il quale si instaura un rapporto di dipendenza così stretto, al punto che prima di distogliere un componente della p.g. dai propri ruoli è opportuno attendere il nulla osta del procuratore rapportato a quella sezione (salvo che si verifichino esigenze inerenti istruzioni e/o addestramenti; a tal proposito si veda l'art. 10, III comma disp. att.).

Il rapporto di stretta dipendenza funzionale risulta quindi particolarmente rafforzato, come già accennato, per gli appartenenti alle sezioni di polizia giudiziaria. L'allentamento dei vincoli di dipendenza gerarchica dall'organizzazione di appartenenza viene confermato dalle norme di attuazione e di coordinamento del codice che disciplinano lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni, riservando particolari competenze e poteri al Procuratore Generale ed al Procuratore della Repubblica in materia di valutazione professionale, di promozioni e di trasferimenti.

Merita evidenziare che entrambe le disposizioni sopra richiamate formulano un espresso rinvio ai poteri organizzativi e decisorii del magistrato che dirige l'ufficio giudiziario, poteri di ordine generale tesi a disciplinare le funzioni generali di istituto assegnate alle sezioni.

Così ricostruito il quadro normativo si ritiene di introdurre un nuovo modulo organizzativo nei rapporti tra sezioni e sostituti dell'ufficio, sia per rendere più funzionale l'attività complessiva dell'ufficio e sia per istituire un più stretto rapporto di collaborazione tra sostituti e sezioni.

Ciascun sostituto, stante l'elevato carico di fascicoli, ha necessità di avere un collaboratore diretto nell'analisi delle notizie di reato e nella formulazione delle deleghe alla p.g. fino alla definizione del fascicolo.

Si tratta di un ausilio ancor più necessitato dall'applicazione delle disposizioni in tema di avocazione delle indagini per inerzia del pubblico ministero, secondo le previsioni normative di cui ai novellati art. 407 comma 3-bis e 412 cpp.

Una forte raccomandazione rivolta ai sostituti è quella di svolgere con tempestività l'attività di indagine per evitare che possano verificarsi stasi che ritardino l'attività di definizione.

Anche in questa prospettiva, fermo il rapporto di interazione organizzativa con i responsabili delle sezioni, si dispone l'affiancamento di un appartenente alle sezioni di p.g. a ciascun sostituto, secondo indicazioni che sono date con atto a parte.

INFORMATICA

Risultano adottati i programmi ministeriali SICP, SIEP, SIPPI, SIC, SIAMM, SIRIS, GECO, SNT, SCRIPT@, SIEP, DIFENSOREUFFICIO E CONSOLLE AREA PENALE.

Sono in esercizio cartelle condivise tra l'Ufficio e l'Ufficio Gip, nonché cartelle condivise all'interno dell'Ufficio tra magistrati e segreterie.

LA SUPPLENZA INTERNA E SOSTITUZIONI

Il documento organizzativo va integrato con riguardo alle disposizioni introdotte dal C.S.M. con le circolari in materia di applicazioni e supplenze (in particolare circ. P. 19197 del 27.7.2011 deliberata il 21 luglio 2011) nella parte estensibile agli Uffici requirenti di 1° grado, atteso che le relative disposizioni, in gran parte, attengono agli uffici Giudicanti ovvero all'attività delle Procure Generali in materia di tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti.

Al riguardo si premette che, attesa la peculiarità degli Uffici requirenti di primo grado, l'Istituto del congelamento del ruolo non si ritiene praticabile.

Quando un ruolo resta scoperto per trasferimento o per aspettativa di lungo periodo (come nel caso più frequente di maternità e puerperio) si procede, infatti, ad una sua redistribuzione in linea di massima tra tutti i magistrati dell'ufficio oppure ad una assegnazione temporanea ad altro magistrato c.d. "disponibile", che viene individuato secondo un criterio di rotazione, partendo dal più giovane in ruolo. Va da sé che il magistrato che si fa carico del ruolo di quello assente, viene esonerato dall'assegnazione del generico fino a quando non si raggiunga l'equilibrio di carico con la media delle pendenze degli altri sostituti.

Resta salvo il ricorso a magistrati distrettuali secondo le disposizioni del citato par. 6 ed alla supplenza esterna nei casi in cui essa è consentita.

TUTELA DELLA GENITORIALITA' E MALATTIE

In data 11 aprile 2018 in Siena è stato sottoscritto un **protocollo d'intesa sul riconoscimento del "legittimo impedimento"**, tra il Tribunale di Siena, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, l'Ufficio del Giudice di Pace di Siena, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena.

Nel protocollo sono previste linee guida per rendere possibile il rinvio delle udienze in presenza di situazioni condivise a tutela della maternità e della paternità, anche per effetto di adozione nazionale e internazionale e di affidamento familiare, ovvero di situazioni che rispondano alle esigenze di assistenza e cura di familiari, minori o maggiori di età, affetti da handicap gravi, patologie oncologiche e/o patologie gravemente invalidanti, secondo la normativa vigente.

Dal Protocollo, fermo restando il rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia dei rinvii delle udienze, deriva l'impegno per le parti firmatarie a rispettare, promuovere e divulgare le indicazioni in esso contenute, per favorirne l'adozione nella prospettiva della assicurazione di una effettiva e concreta tutela della

genitorialità e delle politiche di pari opportunità, anche con riferimento a tutte le figure professionali impiegate negli uffici giudiziari.

Quanto, infine, alla norma di rinvio di cui all'art.24 della circolare sull'organizzazione delle procure, deve osservarsi:

- il solo magistrato che usufruisce di esoneri parziali (sopra dettagliatamente indicate) dal lavoro è la dott.ssa Serena Menicucci, in ragione dell'incarico di Magrif e delle deleghe in materia informatica. La dott.ssa Menicucci si trova inoltre in stato di gravidanza (con previsione di congedo obbligatorio da agosto): allo stato non vi è necessità di esonerarla dalle deleghe alla medesima affidate in materia informatica. Viene fin d'ora previsto che per qualsiasi necessità, la stessa verrà sostituita dalla dott.ssa Magrini per le deleghe connesse al ruolo di Magrif e secondo i criteri generali per le restanti attività; salvo in ogni caso l'adozione di specifici provvedimenti di esonero parziali qualora talune attività dovessero rendersi incompatibili con lo stato di gravidanza;
- non sussistono altri esoneri derivanti da maternità o malattia da tutelarsi ex art.117 della Circolare sulle tabelle degli Uffici giudicanti;
- la predisposizione del progetto organizzativo è avvenuta senza la collaborazione di un magistrato dell'Ufficio;
- il progetto organizzativo è stato elaborato prevedendo una distribuzione degli affari paritaria non sussistendo situazione familiari dei sostituti (la dott.ssa Magnini ed il dott. Marini hanno figli minori di età superiore a sei anni) che giustifichino un trattamento differenziato.

FERIE

Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162, recante *"Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile"*, all'art. 16, ha apportato rilevanti innovazioni in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 16 co. 1) e in tema di ferie dei magistrati (art. 16 co. 2);

In particolare, il primo comma dell'art. 16 del predetto decreto, che disciplina la sospensione dei termini processuali, ora prevista dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, nonché il secondo comma del medesimo articolo, secondo il quale, *"fermo quanto disposto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977 n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni"*;

il citato art. 1 della legge 23 dicembre 1977 n. 937, assegna ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, **sei giorni** complessivi di riposo da fruire nel corso dell'anno solare (due giorni *"in aggiunta al congedo ordinario"* e quattro giorni, *"a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi"*);

Il Consiglio Superiore della Magistratura in materia di ferie ha adottato le seguenti circolari:

- a) le due circolari n. prot. P 6199/2015 e n. prot. P 6262/2015, entrambe approvate il 27 marzo 2015, con le quali, in seguito all'entrata in vigore della legge 10 novembre 2014 n. 162, venivano modificate le precedenti circolari consiliari in tema di godimento delle ferie (circolare n. P 10588 del 22 aprile 2011 e successive modifiche) e di formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016;
- b) la circolare n. P7774/2016 del 21 aprile 2016, che ha sostanzialmente ribadito il contenuto delle due predette circolari del 26 marzo 2015, puntualizzandone e meglio definendone alcuni aspetti;

Le suddette circolari sono state adottate con la finalità, tra l'altro, di predisporre, in materia di ferie, misure organizzative per la più corretta e coerente applicazione della predetta legge n. 162/2014 – che ha ridotto sensibilmente il monte ferie dei magistrati – misure da modulare, poi, nel dettaglio, da parte dei vari dirigenti degli Uffici giudiziari, nella predisposizione del *piano ferie*.

Nella regolamentazione delle “nuove” ferie dei magistrati, il CSM ha ribadito, nelle predette circolari del 2015 e del 2016 – oltre ai principi di “autorganizzazione”, di “flessibilità” e di “programmazione” – il concetto di “**effettività**”, raccomandando ai capi degli Uffici sia di assicurare il “*pieno godimento del diritto alle ferie*” (che devono a loro volta assicurare “*il pieno recupero delle energie psico-fisiche*”), sia di “*consentire al magistrato di prendere ferie nel periodo da lui desiderato senza peraltro causare disservizi*”;

Nelle citate circolari consiliari si prevede, inoltre, per evitare disfunzioni eccessive, “*preferibile ma non obbligatorio*” che il magistrato prenda le ferie nel periodo feriale individuato ogni anno dal Ministro, ma che, in ogni caso, “*il magistrato può usufruire tendenzialmente fino ad un massimo di metà del monte ferie complessivo anche fuori dal periodo feriale, per periodi anche non continuativi*”; nonché, quanto alla presenza dei magistrati inseriti nei turni feriali, che, nel predisporre il piano ferie, “*ne va indicato un numero funzionale alle esigenze dell'ufficio e non sovrabbondante rispetto alle stesse, dovendo i magistrati fruire nel periodo feriale di un numero di giorni di ferie certamente non inferiore al numero di 15, tranne eccezioni adeguatamente giustificate*” (circolare consiliare del 2016).

Tanto premesso, si specifica che la richiesta di ferie può essere respinta solo per prevalenti esigenze di servizio (ad esempio: coincidenza con udienze o turni già precedentemente fissati e impossibilità di sostituzione senza disservizi).

Le ferie, una volta concesse nell'ambito della predisposizione del piano ferie estivo, “*potranno essere modificate o revocate solo per urgenze o eventi imprevedibili*” da parte del capo dell'ufficio.

Durante le ferie, *“il magistrato può chiedere di essere richiamato in servizio qualora debba compiere personalmente atti o attività, inclusa la redazione per il deposito di provvedimenti caratterizzati da urgenza”* (circolare consiliare del 2016);

In conformità a quanto prima previsto, si ritiene che tale facoltà potrà essere esercitata solo in casi di atti o attività urgenti e improcrastinabili, oltre che di comprovate e serie ragioni di salute o di famiglia e che la richiesta di essere richiamati in servizio, da formularsi *“con almeno sette giorni di anticipo, se possibile”* (circolare consiliare del 2016), debba essere regolarmente autorizzata dal capo dell'Ufficio;

La circolare del 2016 indica ancora che debba essere assicurato, *“un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie, dedicato al deposito di provvedimenti e atti e all'esaurimento delle attività in corso (c.d. periodo di distacco, già periodo cuscinetto) ed un periodo analogo di rientro onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (c.d. periodo di rientro, già periodo cuscinetto)”*, tali da *“assicurare il godimento effettivo delle ferie”* (circolare consiliare del 2016).

In tali *periodi di distacco* e di *rientro* ovviamente i magistrati non sono in ferie e, pertanto, come pure precisato dalla circolare del 2016, devono essere comunque immediatamente reperibili per la trattazione di eventuali urgenze inerenti ad affari dei quali in precedenza erano divenuti titolari.

Sempre secondo la circolare del 2016, i sopra menzionati *periodi di distacco* e di *rientro* devono essere previsti anche in relazione alle ferie godute in periodi diversi da quello feriale, ma sempre tenendo conto delle esigenze dell'ufficio (circolari consiliari del 2015).

Si ribadisce che le ferie arretrate *“vanno godute di regola entro il primo semestre dell'anno successivo”* e che *“possono essere godute anche in giorni singoli (purché si garantisca la presenza o reperibilità nei giorni immediatamente precedenti e successivi)”*.

In tale ambito, si ritiene opportuno precisare che il CSM, con la circolare n. prot. P7774/2016 del 21 aprile 2016, ha puntualizzato, quanto ai **giorni feriali** (dal lunedì al venerdì), che *“il magistrato, ove non abbia udienza o sia di turno, può svolgere la propria attività fuori dall'ufficio, salvo funzioni particolari che richiedono di provvedere quotidianamente sulle urgenze e di compiere atti che impongano la sua presenza”*, aggiungendo peraltro che, nei giorni feriali, il magistrato, *“nell'eventualità in cui non sia presente in ufficio, ha comunque un obbligo di reperibilità”* e deve *“porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole”*, e ha precisato, infine, che *“le ferie escludono tale obbligo di reperibilità”*.

Sempre il CSM ha fornito indicazioni altresì con riferimento alla **giornata del sabato**, per la quale ha ritenuto che, *“non essendo previste normalmente a livello*

tabellare udienze ordinarie....la presenza del magistrato in ufficio non è richiesta, salvo la garanzia di pronta reperibilità".

Su tale punto, inoltre, viene detto che "la natura non festiva del sabato richiede che il magistrato sia messo in congedo qualora lo stesso sia in ferie il venerdì precedente ed il lunedì successivo, ovvero per periodi ancora più lunghi, precedenti e successivi", mentre "il magistrato non sarà posto in congedo qualora sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo" (circolare consiliare del 2016); Infine, "non occorre che il magistrato sia messo in congedo" nel caso in cui "nel sabato intermedio, lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio".

Un altro punto riguarda il periodo di recupero a seguito di turni. Il CSM, con le predette circolari del 2015 e 2016, ha richiesto ai capi degli Uffici di predisporre anche regole organizzative per **"garantire il recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne"**, precisando, con la circolare del 2016, che i magistrati possono **"beneficiare di un periodo di assenza dall'ufficio, immediatamente finito il turno ed i suoi eventuali adempimenti, o, su loro richiesta, successivamente, concordandolo con il dirigente"**.

A tal riguardo si rinvia alle modifiche organizzative introdotte con l'atto del 20.4.2015, che qui, per la parte che interessa, si riportano:

"rilevato che il turno di urgenza presso la Procura di Siena è strutturato settimanalmente, con decorrenza dalle ore 9.00 di ogni lunedì, e quindi impegna ciascun magistrato per sette notti ed un giorno festivo;

rilevato che, all'esito della prescritta riunione tra tutti i magistrati tenuta in data 14 aprile 2015, è risultato che misura idonea a garantire il recupero delle energie lavorative dei colleghi uscenti dal turno appare essere quella della non necessaria presenza in ufficio, salvo diverse e comprovate necessità, nel giorno immediatamente successivo a quello del termine del turno (martedì) ovvero nei giorni successivi(ove non sia possibile il martedì) nei quali non via siano esigenze di servizio del magistrato, già programmate, con onere di comunicazione al Procuratore della Repubblica".

AVOCAZIONE

Come noto la c.d. Riforma Orlando ha introdotto l'art. 407 comma 3 bis c.p.p. in base al quale **" In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma**

2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello".

La comunicazione è finalizzata all'esercizio del potere di avocazione ("Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello se il PM non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'art.407, comma 3 bis, dispone, con decreto motivato l'avocazione delle indagini", articolo 412 comma primo c.p.p. come novellato).

Le disposizioni sopra riportate si applicano ai "Procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 335 c.p.p. successivamente all'entrata in vigore della presente legge" e dunque successivamente al 3 agosto 2017 (cosicché occorre fare riferimento ai fini della comunicazione al Procuratore Generale ai fascicoli con scadenza 3 marzo 2018 e quindi alla data del 3 giugno 2018).

Sul tema dell'avocazione il Procuratore Generale ha organizzato incontri tra tutti i Procuratori del distretto che si sono tenuti il 18.7.2017, il 16.4.2018, il 16.5.2018. Dalla discussione risultante dai relativi verbali, per quello che qui interessa, emergono alcuni chiarimenti particolarmente importanti.

In primo luogo vengono forniti chiarimenti e direttive in relazione all'art.127 disp. att. c.p.p..

Segnatamente si specifica che:

- lo stesso continua ad essere in vigore;
- l'obbligo di comunicazione grava non sul magistrato ma sulla segreteria del pubblico ministero;
- le comunicazioni vanno limitate ai soli casi di effettiva inerzia (si esclude, conseguentemente, che debba essere inoltrata la comunicazione allorché, alla data di scadenza delle indagini, sia stata già formulata richiesta di fissazione della data di udienza per i procedimenti a citazione diretta oppure sia stato comunque emesso avviso ex art.415 bis, sia stata formulata richiesta di archiviazione o di decreto penale di condanna, si sia in attesa di una decisione dell'organo giudicante su una richiesta cautelare o di incidente probatorio od ,infine, siano concluse le indagini);
- la comunicazione sarà effettuata mensilmente.

Analoghi chiarimenti e direttive vengono formulate in relazione al disposto dell'art. 407 comma 3 bis c.p.p..

Segnatamente si specifica che, allo stato, il termine entro cui deve essere esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione, deve essere inteso **non** come quello massimo previsto "in astratto" per ciascun tipo di reato, ma quello in concreto previsto per ogni singolo procedimento; che l'avocazione è facoltativa e che le comunicazioni spettano al sostituto titolare (con il visto del procuratore della Repubblica) e devono essere fatte in ogni caso allo spirare dei tre mesi previsti dalla norma per i procedimenti individuati come prioritari.

La comunicazione dovrà avvenire sulla base di uno *schema* predisposto dall'Avvocato Generale che è stato discusso ed integrato e che è stato diffuso con nota del 16.5.2018. Lo *schema* è stato predisposto in modo da acquisire ogni elemento utile ai fini della decisione sull'avocazione, intesa come facoltativa.

Nello *schema* diffuso sarà anche precisato quando il termine si considera in concreto scaduto, al netto di eventuali ritardi non dipendenti da inazione del pubblico ministero.

E' stato infine precisato che le novità introdotte in tema di avocazione c.d. per inerzia dalla legge n. 103/2017, si iscrivono (soprattutto) in una dimensione tipicamente processuale, da ciò consegue l'applicazione della **sospensione dei termini processuali** anche al c.d. *spatium deliberandi*, successivo alla scadenza dei termini previsti dalla nuova disposizione.

TEMPISTICA E INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL PROCURATORE GENERALE SUI PROCEDIMENTI SUSCETTIBILI DI AVOCAZIONE

Ciò premesso, allo stato, salvo integrazioni o modifiche successive, con il presente atto si forniscono le prime direttive sui tempi e modalità degli obblighi di comunicazione ex art. 407 comma 3 bis c.p.p.:

- immediata comunicazione: nella definizione temporale di "immediata comunicazione" si è convenuto che questa sia da intendere nel senso che l'informazione al Procuratore Generale dovrà avvenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine dei tre mesi (o di quello prorogato) previsto dalla disposizione;
- nel caso di avviso ex art.415 bis c.p.p., la "scadenza dei termini" – da cui decorrono i tre mesi - deve intendersi riferita al momento in cui perviene in segreteria l'ultima delle notifiche previste dal primo comma, mentre in caso di ulteriori indagini il termine per la comunicazione decorrerà dalla scadenza dei trenta giorni prevista dal comma quarto prima parte o dalla scadenza del termine come prorogato dal Gip ex quarto comma seconda parte sempre dell'art.415 bis c.p.p.;
- in caso di pluralità di indagati o di reati nell'ambito di un unico fascicolo iscritti in tempi diversi, il termine deve intendersi scaduto con riferimento all'ultima delle iscrizioni successivamente effettuate, onde evitare discovery anticipate delle indagini, che, nella loro dimensione complessiva, potrebbero essere danneggiate da avocazioni frazionate;

Ciò detto, è intervenuta nelle more la nota del Procuratore Generale della Cassazione, in data 24.4.2018, contenente *criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazione*.

La nota del Procuratore Generale postula i seguenti indirizzi:

- a) *Esclusione di rigidi automatismi nell'esercizio del potere-dovere di avocazione conferito ai Procuratori generali presso le Corti di Appello;*
- b) *Esulano dal perimetro dell'intervento avocativo i casi di inerzia necessitata dal titolare dell'azione penale (esemplificativamente, oltre ai casi di citazione diretta, in attesa di data di udienza, possono essere indicati, tra i più frequenti, quelli dell'attesa di emissione di misure cautelari o di espletamento di incidenti probatori);*
- c) *Quando il complessivo carico di lavoro dell'ufficio inquirente di primo grado, rapportato all'organico disponibile, abbia imposto al suo dirigente l'adozione di criteri di priorità, stante l'impossibilità di definire tutti gli affari nei termini prefissati, dovrà essere esclusa l'inerzia ingiustificata in relazione ai fascicoli concernenti reati la cui trattazione non è prioritaria;*
- d) *Il momento iniziale del termine concesso dall'art. 407, comma 3-bis, cpp al Procuratore della Repubblica per l'assunzione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale non può che coincidere con quello della scadenza della durata delle indagini relative al singolo fascicolo e comunque con quello della scadenza dei termini di cui all'art. 415-bis cpp, nei casi di emissione dell'avviso entro i limiti temporali dell'indagine;*

Al fine di dare attuazione alla direttive di cui sopra e salvo integrazioni all'esito di risoluzioni del CSM e di specifici indirizzi del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, si prescrive che :

- la dott.ssa Stefania Tempesti (individuata quale responsabile delle scadenze, alla scadenza del termine ex art. 407 comma 3bis c.p.p.: scadenza termini ordinari o prorogati + tre mesi), come sopra specificato, provvederà alla comunicazione al magistrato assegnatario del fascicolo;
- ove permanga l'inazione, la predetta responsabile predisporrà, previa interlocuzione con il magistrato titolare del procedimento, la comunicazione al Procuratore Generale da sottoporre alla firma del sostituto titolare del procedimento (ed al visto del Procuratore della Repubblica) in caso di procedimenti "prioritari", secondo le indicazioni di priorità contenute nel presente atto; la comunicazione indicherà tutte le notizie utili ai fini dell'eventuale esercizio del potere di avocazione (indagati, titolo del reato, indagini svolte, ragioni del ritardo nella definizione, stato del procedimento ecc.), secondo la *scheda trasmessa dalla Procura Generale*; ove si tratti di

procedimenti non prioritari, l'avvenuta inerzia verrà segnalata allo scrivente il quale, valutata la fattispecie concreta e previa eventuale interlocuzione con la Procura Generale, deciderà se inviare o meno la comunicazione; in caso di invio la comunicazione sarà predisposta con le modalità identiche ai procedimenti prioritari;

Per la comunicazione dei dati nel modo più possibile corretto appare ovviamente indispensabile che tutti gli eventi procedimentali siano inseriti tempestivamente nel Sicp. Qualora taluno degli eventi procedimentali non abbia attualmente specifica possibilità di inserimento nel sistema si provvederà ad annotarlo nelle *note*.

Ciascun sostituto dovrà verificare lo stato delle pendenze, elaborando, per i fascicoli che rientrano nel perimetro di applicazione della nuova norma, dei "piani di smaltimento", entro i tre mesi, dalla scadenza del termine di indagine, indicati dalla disposizione. Tali piani dovranno essere comunicati al Procuratore della Repubblica.

Ovviamente le suddette disposizioni saranno, eventualmente, successivamente modificate in base a diverse disposizioni provenienti dalla Procura Generale od alle prime pronunce giurisprudenziali sul punto.

Occorre, infatti, attendere l'esame della **risoluzione adottata dal CSM nella seduta del 16.5.2018 (Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p.. Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure: profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative)**¹, per verificare se bisogna procedere ad un aggiornamento delle disposizioni decise dalla Procura Generale nelle riunioni sopra indicate.

Qualora si pervenga ad una modifica di tali disposizioni seguirà ovviamente un adeguamento, con un atto integrativo, delle disposizioni qui contenute.

OBIETTIVI

1. L'utilizzazione del TIAP: sia il referente per l'informatica dott.ssa Menicucci e sia la dott.ssa Maria Luisa Mazzeo (funzionario responsabile del servizio ricezione atti) dovranno procedere alla formazione dei magistrati dell'ufficio e del personale amministrativo e così richiedere sollecitamente l'installazione dell'applicativo onde consentire, entro il 31.12.2018, la messa in opera del medesimo;
2. Aumentare la produttività con un miglioramento dell'indice di ricambio, in modo da ridurre le pendenze e conseguentemente le archiviazioni per

¹ Nella circolare si afferma che le nuove disposizioni sull'avocazione mirano specificamente "a fare del principio di ragionevole durata del procedimento e del rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, una dei cardini dell'organizzazione complessiva dell'ufficio del pubblico ministero ed il canone orientativo dell'esercizio delle prerogative del Procuratore della Repubblica rispetto all'impegno delle risorse."

- prescrizione; in questo senso si richiama l'attenzione sul maggiore utilizzo dell'istituto dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto;
3. Valutare con maggiore attenzione la conversione del sequestro preventivo in conservativo per il pagamento delle spese di giustizia, prevista dall'art. 323, comma 4 cpp, fino adesso scarsamente praticata. Nell'ultimo quinquennio non è stata mai chiesta, pur in presenza di procedimenti dove sono stati operati sequestri preventivi imponenti (ci si riferisce ai vari procedimenti per vicende riguardanti o collegati al Banco Monte dei Paschi) e dove si sono affrontati spese rilevanti per consulenze tecniche di natura contabile;
 4. Sollecita attivazione in via preventiva o anche successiva (ossia in fase di esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo) di indagini economiche sul patrimonio della persona attinta dal provvedimento per accertare la consistenza del patrimonio e l'individuazione dei beni, nonché eventuali condotte distrattive, volte ad eludere l'esecuzione del provvedimento, normalmente adottato, anche per equivalente, nei reati fiscali;
 5. Maggiore attenzione sulle tecniche di redazione dei capi d'imputazione, tenendo presente le linee-guida che sono in corso di preparazione dal parte del relativo laboratorio, istituito sulla base delle decisioni assunte in Conferenza Distrettuale;
 6. Un maggiore utilizzo, salve le autonome determinazioni di ciascun sostituto, del decreto penale di condanna.

Il presente provvedimento è stato discusso con i sostituti dell'ufficio nell'assemblea del 14 maggio 2018, di cui è stato redatto verbale.

Esso è stato depositato in data 15 maggio 2018.

Tutti i sostituti ne hanno preso visione ed hanno rinunciato a proporre osservazioni.

Si dispone che il presente provvedimento sia trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura (settima@csm.it), al locale Consiglio Giudiziario, al sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze.

Siena, li 21 MAGGIO 2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Salvatore Vitello